

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

104^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-58

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 59-107

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 109-120

INDICE

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------------|
| RESOCONTO SOMMARIO | | STIFFONI (LNP) | Pag. 54, 55, 56 |
| RESOCONTO STENOGRAFICO | | ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002 | 58 |
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 1 | ALLEGATO A | |
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO | 1 | DISEGNO DI LEGGE N. 816: | |
| DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI | | Articolo 1 ed emendamenti | 59 |
| Discussione congiunta: | | Articolo 2 ed emendamenti | 67 |
| (816) Disposizioni per l'adempimento di ob- blighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) | | Articoli da 3 a 9 | 69 |
| (Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla parte- cipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2000) | | Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 | 73 |
| PRESIDENTE | 2, 7, 8 e passim | Articoli 10 e 11 | 75 |
| * VITALI (DS-U) | 2 | Articolo 12 ed emendamento | 76 |
| RUVOLO (Aut) | 7 | Articoli 13 e 14 | 77 |
| EUFEMI (CCD-CDU:BF) | 8 | Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14 | 78 |
| BEDIN (Mar-DL-U) | 11, 43 | Articoli da 15 a 19 | 79 |
| TURRONI (Verdi-U) | 16, 21, 45 e passim | Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 19 | 81 |
| MAGNALBÒ (AN) | 21, 22, 36 e passim | Articoli da 20 a 22 | 85 |
| BASILE (FI), relatore | 25, 33, 34 e passim | Articolo 23 e ordine del giorno G1 | 86 |
| BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comuni- tarie | 28, 33, 35 e passim | Articolo 24 ed emendamento | 88 |
| DE PETRIS (Verdi-U) | 21, 33, 37 e passim | Articolo 25 ed emendamenti | 89 |
| BATTAFARANO (DS-U) | 40 | Articolo 26 ed emendamenti | 90 |
| GIRFATTI (FI) | 41, 42, 26 | Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 26 | 96 |
| PASTORE (FI) | 41, 48 | Articolo 27 ed emendamento | 97 |
| CAMBURSANO (Mar-DL-U) | 47 | Articoli da 28 a 31 | 98 |
| PILONI (DS-U) | 47 | Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 31 | 102 |
| BRUNALE (DS-U) | 52 | | |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

| | |
|----------------------------------|----------|
| Articolo 32 | Pag. 103 |
| Articolo 33 ed emendamento | 104 |
| Articoli da 34 a 39 | 105 |

ALLEGATO B**DISEGNI DI LEGGE**

| | |
|---------------------------------|-----|
| Annunzio di presentazione | 109 |
| Ritiro | 110 |

INCHIESTE PARLAMENTARI

| | |
|---|-----|
| Annunzio di presentazione di proposte | 110 |
|---|-----|

GOVERNO

| | |
|---------------------------------|----------|
| Trasmissione di documenti | Pag. 110 |
|---------------------------------|----------|

INTERROGAZIONI

| | |
|----------------------------------|-----|
| Annunzio | 57 |
| Interrogazioni | 111 |
| Da svolgere in Commissione | 120 |

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001
(Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

e della relazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee su:

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2000)

PRESIDENTE. Prosegue la discussione generale iniziata nella seduta antimeridiana.

VITALI (*DS-U*). La legge comunitaria con cui si procede all'adeguamento della legislazione nazionale evidenzia le contraddizioni esistenti in

seno al Governo e alla maggioranza. Infatti, nel provvedimento trova formale riconoscimento quel nuovo articolo 117 della Costituzione contro il quale l'attuale ministro Bossi si era scagliato con l'accusa di centralismo, mentre in questa occasione si è dovuto prendere atto del carattere federalista che sottende al criterio di riparto delle competenze legislative operato da quella riforma. E' invece criticabile la decisione di non inserire nel provvedimento la direttiva relativa all'OPA europea. Mentre la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che si riferisce all'anno 2000, evidenzia il contributo importante offerto al processo di costruzione europea, non altrettanto può dirsi dell'attività del Governo nell'anno 2001. La politica dell'attuale Governo sull'Europa si contraddistingue infatti per la forte diffidenza nei confronti dei processi di integrazione e di allargamento, come si è manifestato attraverso numerosi e noti atti e come è emerso nel recente dibattito sulle dimissioni del ministro Ruggiero alla Camera. Il Governo non si è dimostrato all'altezza della sfida imposta dall'Euro e dall'avvio del processo di elaborazione di una carta costituzionale europea aperto con la convocazione della Convenzione. Peraltro, nel corso del recente Vertice di Laeken sono stati assunti impegni precisi per avvicinare le istituzioni europee ai cittadini e in direzione della trasparenza dei processi decisionali, rispetto ai quali occorre una pronuncia del Governo in ordine alle modalità del loro perseguimento. In tal senso auspica anche il coinvolgimento della società civile sulle decisioni che riguardano l'Europa attraverso l'avvio di una Convenzione italiana per l'Europa che contribuisca ad evitare il grave rischio dell'immobilismo politico. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

RUVOLO (*Aut*). La legge comunitaria lancia un chiaro messaggio politico a chi accusa il Governo di euroscetticismo, testimoniando al contrario della volontà del Paese di assumere assetti sempre più compatibili con la legislazione europea. Tuttavia, è necessario mantenere un approccio realistico all'uropeismo, rinnovando l'impegno per la riduzione delle disfunzioni del mercato interno e degli squilibri territoriali, nonché per la tutela delle categorie economiche più deboli. In tal senso, è doveroso chiedere, anche attraverso modifiche degli accordi comunitari, un maggiore rispetto delle competenze regionali e statali in materia di politiche di sostegno alle zone più svantaggiate ed ai settori economici più esposti, prima tra tutti l'agricoltura. (*Applausi dai Gruppi Aut e FI*).

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). Il vertice di Laeken ha avviato un nuovo processo costituente europeo, al quale l'Italia parteciperà in forza della propria vocazione europeista, riaffermata con decisione dal Presidente del Consiglio. Dopo il successo dell'introduzione dell'euro, che ha rappresentato il completamento del mercato unico, sarà necessario garantire un maggiore coordinamento dei sistemi bancari, procedere all'armonizzazione fiscale e sviluppare una politica economica comune. Tale processo dovrà essere governato da organismi elettivi e non dalla tecnocrazia, poiché la costituzione di una forma di Stato federale, dotato di un sistema di go-

verno federale e di un organo rappresentativo bicamerale chiamato a rappresentare da un lato i cittadini e dall'altro i Governi nazionali, è obiettivo conseguibile soltanto attraverso una decisa azione politica. In tale contesto di fondamentale importanza per la formazione dell'opinione pubblica europea sono il dibattito sulla futura Costituzione e l'affermazione del patrimonio morale e spirituale comune, rispettoso della società multietnica, multiculturale e multireligiosa che potrà scaturire dall'unione di ben 30 Paesi, senza trascurare le politiche di sviluppo e di coesione sociale per non escludere dal processo di costruzione europea intere fasce sociali ed aree svantaggiate. Sul piano interno, infine appare indispensabile l'introduzione di una sessione europea dei lavori parlamentari. (*Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e AN. Congratulazioni*).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Nella relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2000, predisposta dal Governo Amato, si coglie lo spirito propositivo e non soltanto contrattualistico con cui l'Italia ha operato in quell'anno decisivo per il conseguimento di importanti risultati nel processo di avanzamento dell'Unione europea, il cui sbocco finale è stata la Dichiarazione sul futuro dell'Europa, proposta da Italia e Germania, che ha indicato l'obiettivo di avvicinare l'Europa ai cittadini. Ciò significa conseguire gli interessi nazionali attraverso un rafforzamento dell'Europa, all'opposto di chi, nel Governo e nella maggioranza, contrappone ancora l'interesse nazionale al processo di unificazione. Una maggiore incidenza dell'Europa deve manifestarsi su temi quali l'utilizzo dei fondi strutturali e l'adozione della Costituzione europea, della quale dovrà essere parte integrante la Carta dei diritti fondamentali; ma richiede anche una presa di posizione convintamente europeista su questioni come la definizione dei confini dell'Unione, il passaggio al voto a maggioranza qualificata in quasi tutte le decisioni politiche, l'affidamento di poteri di codecisione al Parlamento europeo, l'adozione di una politica giudiziaria comune, la definizione di una politica militare comune e l'impegno a garantire politiche coordinate di governo dell'economia e del mercato. Sul piano degli strumenti parlamentari, è necessario trasformare la relazione sulla partecipazione dell'Italia in un documento di informazione sull'attività recente e futura dell'Unione al fine di consentire al Parlamento di formulare indirizzi. Peraltro, la relazione dovrebbe essere incardinata in una sessione europea dei lavori parlamentari, regolata da procedure omogenee e collocata in un periodo dell'anno prestabilito. In attesa di queste modifiche, sarebbe opportuno che la relazione annuale fosse esaminata contestualmente dai due rami del Parlamento e che il Governo rispettasse l'obbligo di trasmettere alle Camere gli atti e i progetti degli organi legislativi dell'Unione europea. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Amato*).

TURRONI (*Verdi-U*). L'importanza e la delicatezza della legge comunitaria, che contiene importanti deleghe e implica delicati rapporti con l'Unione europea e le Regioni, impongono una specifica sessione par-

lamentare. Pur mancando un esame approfondito del rapporto tra la legge comunitaria e la Costituzione, tant'è vero che il provvedimento in esame contiene delle deleghe in bianco e viola la riserva di legge in materia penale, la normativa comunitaria rappresenta comunque un freno alla deregolamentazione che il Governo Berlusconi sta perseguendo in campo ambientale. Potrebbe tuttavia essere ancora più incisiva se contenesse una direttiva per la limitazione dell'inquinamento, con nuovi limiti per l'emissione di polveri fini e di piombo, nonché il sostegno delle energie alternative. Nello specifico giudica positivamente l'articolo 14, che reprime il traffico illecito di rifiuti e rappresenta l'unica norma coerente con il decreto legislativo Ronchi, ma che dovrà essere coordinato con le modifiche peggiorative che il Governo ha apportato allo stesso decreto. Suscita invece riserve l'articolo 15, che in tema di smaltimento delle batterie usate dimostra scarsa attenzione all'ambiente. È positivo il recepimento della direttiva sui rifiuti delle navi e della norma comunitaria sulla caccia, che scongiura il tentativo di approvare una legge di deroga in materia. Sottolinea infine l'importanza di una chiara indicazione sulle etichette della presenza di organismi geneticamente modificati e della tutela della cioccolata italiana, attraverso l'approvazione di un specifico emendamento.

MAGNALBÒ (AN). Il disegno di legge comunitaria e la relazione sul futuro dell'Unione europea confermano la continuità della politica europea del Governo. La cabina di monitoraggio sull'attuazione del diritto comunitario è uno strumento molto utile e consentirà ulteriori progressi nel recepimento della normativa europea. Andrebbe inoltre nuovamente considerato il disegno di legge approvato dalla Camera nella precedente legislatura che prevede l'accelerazione della fase discendente e il rafforzamento della fase ascendente. Suscitano invece perplessità le proposte di modifiche costituzionali per la riduzione del numero dei parlamentari e l'istituzione del Senato delle Regioni, mentre è necessario che le cessioni di sovranità verso l'Unione vengano monitorate da un organo del Parlamento e sembra più adeguata l'ipotesi di affidare al Senato il raccordo tra la legislazione interna e quella europea, mantenendo alla Commissione parlamentare per le questioni regionali e alla Conferenza Stato-Regioni il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale. Infine, rileva che l'emendamento a sua firma presentato in Commissione all'articolo 31 consentiva di uniformare la legge nazionale sulla caccia a quella europea ed è stato ritirato soltanto per evitare un inutile motivo di conflitto, a seguito delle immotivate proteste del Gruppo Verdi. Annuncia il voto favorevole del Gruppo AN. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

BASILE, *relatore*. Rileva l'opportunità che anche in Senato venga istituita un'apposita Commissione permanente per gli affari europei, nonché l'importanza di un corretto inquadramento normativo del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni. È inoltre essenziale che

l'Europa rafforzi i suoi caratteri sociali, senza tuttavia dimenticare che la globalizzazione e la logica liberoscambista hanno prodotto effetti positivi anche per i Paesi più poveri. L'approvazione della Costituzione europea è un passo importante per rafforzare l'Europa dei cittadini, che deve tendere ad una società multietnica nel quadro di un allargamento sostenibile che faccia tesoro delle diversità. Infine è necessaria una maggiore attenzione nella valutazione dell'impatto della normativa europea, come non va trascurata l'esiguità del bilancio dell'Unione, al quale i Paesi membri devolvono soltanto l'1 per cento dei propri bilanci. La vocazione europeista dell'Italia è confermata dal provvedimento in esame, del quale sollecita una rapida approvazione vista anche l'imminenza della presentazione della legge comunitaria per il 2002.

Presidenza del vice presidente SALVI

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo Berlusconi, pur migliorandolo, ha presentato il disegno di legge per l'adempiimento degli obblighi comunitari elaborato dal precedente Esecutivo e si propone di colmare il ritardo accumulato entro il semestre italiano di presidenza dell'Unione. Sono quindi infondati i dubbi sulla coerenza europeista dell'attuale compagine governativa, che viene anzi riconfermata, sia pure in un quadro di valorizzazione delle specifiche esigenze italiane e di rivendicazione di un maggiore ruolo per il Paese. In questa fase perde valore la disputa sulla scelta di un'Europa modellata sulla confederazione di Stati piuttosto che su uno Stato federale, acquisendo viceversa importanza il concreto completamento del processo di costruzione europea e il rafforzamento del Consiglio d'Europa, che è la principale assemblea dove possono confrontarsi le istanze provenienti dalle diverse aree del continente. Condivide infine la necessità di riformare la legge comunitaria, per consentire ai Parlamenti nazionali un maggiore e più tempestivo approfondimento sulla normativa comunitaria. (*Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN*).

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame. (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, ricordando che sull'1.102 il parere favorevole della Commissione bilancio è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Ritira l'emendamento 1.102, che si riserva di presentare come emendamento 40.0.18 onde recepire le indicazioni della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BASILE, *relatore*. E' favorevole all'1.100, all'1.101 e all'1.104 ed è contrario all'1.103.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore sull'1.103.

Il Senato approva gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.104 e respinge l'1.103. E' quindi approvato l'articolo 1, nel testo emendato, con gli annessi allegati A e B.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BASILE, *relatore*. Esprime parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiara decaduti gli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102.

Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9, già modificato dal Governo per recepire le indicazioni della Commissione bilancio. (*v. Allegato A*).

BASILE, *relatore*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 9.0.100 (testo 2). Sono quindi approvati gli articoli 10 e 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e dell'emendamento soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

BASILE, *relatore*. Esprime parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Si associa al relatore.

MAGNALBÒ (AN). Sottoscrive l'emendamento 12.100 e lo ritira.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 12, 13 e 14.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Il 14.0.100 si propone di non dilazionare ulteriormente il recepimento della direttiva n 18 del 2001, che concerne l'etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, riguardanti soprattutto i mangimi animali. Inoltre l'emendamento, che è stato sottoscritto da senatori di diversi Gruppi parlamentari, si propone di tutelare i prodotti di qualità DOP e IGP, con la garanzia dell'assenza di OGM.

BASILE, *relatore*. Esprime parere contrario, poiché la materia è già disciplinata dal regolamento comunitario n. 49 del 2000.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore, rilevando che per taluni aspetti il regolamento comunitario contiene una più efficace tutela.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Nella normativa citata non sono compresi i mangimi animali; inoltre, la tutela della produzione alimentare di eccellenza risponde ad un preciso impegno del Governo nei confronti di tale comparto.

Il Senato respinge l'emendamento 14.0.100. Con successive votazioni, sono quindi approvati gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19, ricordando che sul 19.0.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Chiede che sia accantonato il 19.0.100 per poterlo ripresentare successivamente in un testo riformulato.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.0.100 è accantonato.

BASILE, *relatore*. Il 19.0.101 proroga il termine per l'attuazione della direttiva comunitaria 95/63, concernente le attrezzature di lavoro, mentre il 19.0.103 posticipa l'operatività degli adempimenti previsti dalla legge n. 422 del 2000.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. E' favorevole al 19.0.101 e al 19.0.102, tra loro identici, mentre è contrario al 19.0.103 e al 19.0.104, tra loro ugualmente identici.

BATTAFARANO (*DS-U*). Il suo Gruppo è contrario a tutti gli emendamenti che prorogano i termini per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza del lavoro, che in un caso oltrepassano persino il limite massimo previsto dalla direttiva stessa.

Il Senato approva gli emendamenti 19.0.101 e 19.0.102, tra loro identici.

BASILE, *relatore*. Ritira il 19.0.103.

GIRFATTI (*FI*). Ritira il 19.0.104.

Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli 20, 21 e 22.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e dell'ordine del giorno ad esso riferito.

PASTORE (*FI*). Dando per illustrato il contenuto dell'ordine del giorno, ne riformula il dispositivo. (*v. Allegato A*).

BASILE, *relatore*. E' favorevole all'ordine del giorno G1 (testo 2).

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G1 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 23.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BASILE, *relatore*. Esprime parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore.

GIRFATTI (*FI*). Ritira l'emendamento 24.100.

Il Senato approva l'articolo 24.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Nel richiamare la vicenda che ha segnato l'approvazione in sede comunitaria della direttiva concernente l'utilizzo del cioccolato, sollecita l'approvazione dell'emendamento 25.101 che pre-

vede una più chiara etichettatura e quindi una maggiore tutela sia dei consumatori sia dei produttori. (*Applausi del senatore Turroni*).

PRESIDENTE. Il 25.100 si intende illustrato.

BEDIN (*Mar-DL-U*). A titolo personale, sottoscrive l'emendamento 25.101 e dichiara il voto favorevole. Occorrerebbe evitare che per l'etichettatura di tali prodotti dolciari, così com'è accaduto per quella dell'olio di oliva, sia bocciata in sede comunitaria la specifica legge approvata dal Parlamento italiano.

MAGNALBÒ (*AN*). Meraviglia la presa di posizione del senatore Bedin, solitamente così informato sulla normativa europea, in quanto l'espressione «cioccolato puro» non è contenuta in alcuna direttiva europea e potrebbe dar luogo ad una procedura di infrazione a carico dell'Italia. A nome della Casa delle libertà e del Gruppo AN in particolare annuncia il voto contrario all'emendamento.

BASILE, *relatore*. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 25.100 ed esprime parere contrario sul 25.101.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

TURRONI (*Verdi-U*). Nell'ottica di valorizzare le produzioni artigianali dirette a realizzare prodotti di qualità, nello specifico il cioccolato, l'emendamento 25.101 intende precisare le peculiarità che ne definiscono la purezza. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

GIRFATTI (*FI*). Ritira l'emendamento 25.100 in quanto erroneamente riferito a tale articolo.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'emendamento 25.101.

Il Senato respinge l'emendamento 25.101. È quindi approvato l'articolo 25.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che l'emendamento 26.100 è stato ritirato e ricordando che sugli emendamenti 26.102, 26.103 e 26.0.100 la Commissione bilancio ha espresso parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PILONI (*DS-U*). Nella presupposto che le molestie siano da considerare come discriminazioni, l'emendamento 26.101 offre una definizione più puntuale del comportamento indesiderato che assume quella caratteristica.

PASTORE (FI). L'emendamento 26.103 (testo 2) si distingue da quello del Governo soltanto perché affida la direzione dell'ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia ad un responsabile nominato dal Ministro per le pari opportunità. Peraltro ne preannuncia il ritiro nel caso di approvazione del 26.102 (testo 2).

BASILE, *relatore*. Si rimette all'Aula sull'emendamento 26.101 ed esprime parere favorevole sul 26.102 (testo 2), prendendo atto della precisazione del senatore Pastore sul 26.103.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il parere è conforme a quello della relatore, precisando, con riferimento all'emendamento 26.101, che il concetto di discriminazione può assumere diverse accezioni.

Il Senato respinge l'emendamento 26.101 e approva il 26.102 (testo 2).

PASTORE (FI). Ritira l'emendamento 26.103 (testo 2).

Il Senato approva quindi l'articolo 26, nel testo emendato.

DE PETRIS (Verdi-U). Modifica l'emendamento 26.0.100 secondo quanto suggerito dalla 5ª Commissione permanente, precisando che esso è volto a salvaguardare la concorrenza per consentire l'accesso delle piccole e medie imprese al settore del riciclaggio, dal quale rischiano di essere escluse.

BASILE, *relatore*. È contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Anch'egli è contrario.

È quindi respinto l'emendamento 26.0.100 (testo 2).

MAGNALBÒ (AN). Ritira l'emendamento 27.100.

TURRONI (Verdi-U). Nel dichiarare il voto contrario sull'articolo 27 precisa che, a proposito dell'etichetta sulla cioccolata, esistono altre norme comunitarie che consentono di introdurre il riferimento alla qualità.

Il Senato approva quindi gli articoli dal 27 al 30.

BRUNALE (DS-U). La disposizione dell'articolo 31 è sicuramente condivisibile e su di essa i Democratici di sinistra voteranno a favore, ma si tratta di un intervento limitato. Sarebbe stato preferibile fare riferimento alle norme di un disegno di legge recentemente licenziato dalla

Commissione ambiente che apporta ulteriori modifiche alla legge n. 157 del 1992 in quanto ciò avrebbe consentito di risolvere contenziosi in atto in ordine alle deroghe in materia di caccia.

TURRONI (*Verdi-U*). Condivide la disposizione dell'articolo 31 ma sottolinea la contraddizione con il testo approvato in Commissione ambiente che autorizza una deroga ai divieti di caccia anche per animali protetti.

È quindi approvato l'articolo 31.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 31.

STIFFONI (*LNP*). L'emendamento 31.0.100 intende adeguare le disposizioni italiane in materia di licenze di volo alla normativa europea, considerate le evidenti sperequazioni esistenti, fra cui in particolare quella attinente al requisito del titolo di studio per ottenere la licenza. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

BASILE, *relatore*. Pur ritenendo estranea al provvedimento la materia, si rimette al Governo.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Condivide le perplessità invitando ad una riflessione sul contenuto della legge comunitaria.

È quindi approvato l'emendamento 31.0.100, nonché l'articolo 32.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33 e dell'emendamento ad esso riferito.

BASILE, *relatore*. L'emendamento 33.100 è volto alla soppressione dell'articolo in quanto è stata approvata una analoga disposizione nella finanziaria.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Condivide la valutazione del relatore.

Il Senato respinge quindi il mantenimento dell'articolo 33. Sono poi approvati gli articoli da 34 a 39.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 24 gennaio 2002.

La seduta termina alle ore 19,54.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Cursi, D'Alì, Dell'Utri, De Martino, D'Ippolito, Frau, Guzzanti, Lauro, Mantica, Minardo, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Nessa, Pellicini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,38).

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

e della relazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee su:

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2000)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 816, già approvato dalla Camera dei deputati, e del Documento LXXXVII, n. 1.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale congiunta, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

* VITALI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la discussione sulla legge comunitaria per il 2001 e l'esame della relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea si adempie a un compito importante, previsto dal nostro ordinamento, cioè l'adeguamento, attraverso un unico provvedimento, della legislazione nazionale al diritto comunitario e l'esame contestuale, da parte del Parlamento, dello stato dei rapporti dell'Italia con l'Unione europea.

Non intendo soffermarmi a lungo sulla legge comunitaria; lo hanno già fatto, per le opposizioni, la collega Dentamaro e il collega Malentacchi negli interventi svolti questa mattina. Del resto il Governo ha ripreso largamente i lineamenti di due provvedimenti che erano stati predisposti dai precedenti Governi di centro-sinistra. Le Commissioni competenti per materia, sia alla Camera sia al Senato, hanno integrato il testo originario con disposizioni più consone alla riforma costituzionale, appena entrata in vigore, relativa al titolo V della Costituzione.

Intendo invece soffermarmi su due aspetti. Il primo riguarda proprio l'articolo 117 della Costituzione, il cui primo comma recita testualmente: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Poiché stiamo discutendo precisamente della legge comunitaria, in presenza di questa nuova parte della Costituzione pienamente in vigore, anche a seguito dell'esito del referendum che ha avuto luogo lo scorso

7 ottobre, ritengo che questa sia la sede giusta per pervenire ad un chiarimento molto importante.

I colleghi certamente ricorderanno che il ministro per le riforme istituzionali e la *devolution*, onorevole Bossi, aveva lanciato i propri strali proprio contro questa disposizione, accusando la maggioranza che nello scorso Parlamento approvò la riforma costituzionale di aver ceduto agli eurocrati di Bruxelles e di aver abdicato alle nostre prerogative di sovranità nazionale.

Ora però si verifica un fatto nuovo. Il Governo ha presentato un disegno di legge che ugualmente prevede il recepimento delle direttive comunitarie, e il ministro Bossi ha dovuto arretrare rispetto il proprio progetto di *devolution*, tanto è vero che precedentemente il suddetto progetto prevedeva l'abrogazione proprio di questa norma che ora non prevede più.

Potremmo dire che è prevalso il buon senso, e che si è affermata la giusta interpretazione di quella norma costituzionale, peraltro sostenuta dal presidente emerito Leopoldo Elia in Commissione affari costituzionali. In base a tale interpretazione il Parlamento nazionale è pienamente competente per la ratifica dei trattati internazionali ed è altresì competente per quanto riguarda il recepimento delle direttive nelle materie nelle quali la legislazione è riservata in modo esclusivo allo Stato. Naturalmente per ciò che concerne le altre materie vale il principio del recepimento delle direttive da parte delle regioni.

Si tratta di una norma federalista che non abdica per nulla alle prerogative dei Parlamenti nazionali. Il Governo è stato costretto a riconoscerlo e il ministro Bossi ha dovuto prenderne atto. Tuttavia tutto ciò non è avvenuto senza danni, dal momento che ancora una volta si è dato un segnale all'Unione e ad i nostri *partner* europei di freddezza del Governo italiano, se non di vera e propria ostilità, nei confronti del processo di integrazione europeo.

L'altra osservazione che desidero effettuare riguarda una direttiva che avremmo gradito fosse recepita nella presente legge, quella relativa all'OPA europea. In questo caso mi rivolgo direttamente al ministro per le politiche comunitarie, onorevole Buttiglione, che sta seguendo il nostro dibattito. Purtroppo il Parlamento europeo ha deciso solo recentemente e non in tempo utile su questa direttiva, dopo un dibattito durato ben 12 anni.

Si tratta di un aspetto particolarmente importante, giacché consente di poter conseguire il traguardo fissato al Consiglio europeo a Lisbona, di costruire cioè in Europa una delle economie più competitive del pianeta, proprio attraverso l'armonizzazione legislativa anche in una materia così delicata come quella che riguarda i mercati azionari. E' certamente sconcertante, e politicamente grave, che molti componenti della maggioranza di Governo abbiano votato contro questa direttiva in sede di Parlamento europeo, e che anche il ministro Buttiglione si sia pronunciato in modo contrario. Ciò è tanto più grave in quanto in Italia è già in vigore da anni, attraverso la legge Draghi, una normativa che di fatto ha anticipato

quelle misure, e non era certo nell'interesse nazionale ostacolare l'approvazione della suddetta direttiva.

Purtroppo questa scelta è stata fatta per ragioni diverse, forse per compiacere i popolari tedeschi, tuttavia non è certo un gesto di cui sia il Governo che la maggioranza possano andare fieri.

Si tratta di due esempi che mi consentono di introdurre la sostanza di ciò che intendo sostenere e che riguarda la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che siamo chiamati qui a discutere insieme alla legge comunitaria.

Nella relazione si esamina il contributo fornito dall'Italia nella costruzione dell'Unione nel corso dell'anno cruciale 2000. In particolare, il contributo ai Consigli europei di Lisbona, di Feira, alla Conferenza intergovernativa di Nizza, dove è stata approvata la Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea (e lei presidente Dini in qualità prima di Presidente del Consiglio, poi di Ministro degli esteri è stato uno degli autorevolissimi protagonisti di questo contributo di cui il nostro Paese può andare fiero), ed è proprio grazie a tale Carta che noi oggi, tra le direttive che questo Senato è chiamato ad approvare, all'articolo 26 possiamo iscrivere anche una fondamentale relativa al divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica e sociale.

Ritengo molto importante che tutto ciò sia ricompreso nella Carta fondamentale della nostra Unione e mi auguro che a questi principi ci si vorrà rigorosamente attenere quando, tra poco, discuteremo in Parlamento della legge sull'immigrazione.

Temo, che quando il Parlamento sarà chiamato ad esprimersi sulla relazione relativa alla partecipazione italiana all'Unione europea per l'anno appena trascorso, cioè il 2001, non potrà, purtroppo, registrare risultati di eguale valore.

Dico questo perché nel dibattito svoltosi alla Camera lo scorso 14 gennaio il presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, ha tentato di rassicurare il Parlamento sulla coerenza dell'impegno europeo dell'Italia. Purtroppo, bisogna dirlo, non c'è riuscito affatto.

Era molto difficile attribuire solo a «divergenze di carattere» le dimissioni del ministro Ruggiero e non, invece, alla presenza, all'interno del Governo e della maggioranza, di due linee di politica europea, in netta divaricazione tra di loro: quella di chi ritiene (e giustamente) che l'Europa sia un'opportunità per l'Italia che deve essere perseguita costantemente ogni giorno attraverso un'azione coerente, e la linea di chi, invece, ritiene che l'Europa sia un pericolo da cui occorre difendersi.

Gli episodi recenti, già ricordati, sono molteplici. Nei confronti del mandato di cattura europeo, che non è null'altro che la conseguenza del Trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone, l'Italia è stata prima contraria poi diffidente. Vi è stata la vicenda dell'*Airbus*. Poi il neo-protezionismo, di cui lo stesso ministro per l'economia Tremonti si è fatto interprete anche recentemente. E infine la non corrispondenza tra gli atteggiamenti del Governo italiano e i sentimenti dei cittadini per il grande

fatto nuovo costituito dall'Euro, una moneta che unifica trecento milioni di cittadini europei, e che prelude al passo successivo di una vera unione politica che allarghi i propri confini e comprenda anche i nuovi Paesi che hanno chiesto di far parte dell'Unione, passando dagli attuali 15 a 28-30.

Nel dibattito alla Camera si è confermata l'impressione che nel Governo, e nella maggioranza, convivano linee diverse. Vi sono stati interventi, come quello dell'onorevole Follini che, sinceramente, hanno sostenuto la tesi europeista, prendendo le distanze da chi dipinge l'Europa come «Forcolandia». E vi sono stati altri interventi, come quello del Capogruppo della Lega Nord, molto diversi: in quell'intervento è contenuta l'idea che i popoli hanno dovuto subire l'Euro, che senza lo Stato-Nazione non c'è democrazia, che occorre opporsi all'Europa «calata dall'alto», che la Carta fondamentale dei diritti dei cittadini approvata a Nizza è discutibile. E che l'Europa è una Confederazione di Stati nazionali. Badate bene, non è una sottigliezza, e il ministro Buttiglione lo sa anche in qualità di studioso; nella relazione del Presidente del Consiglio dei ministri, d'altra parte, si usa un'altra espressione, si parla di Federazione di Stati. Dire che l'Europa è una Confederazione di Stati-Nazione significa dire una cosa diversa da ciò che prevedono i Trattati sull'Unione, significa cioè affermare l'idea di un'Europa intergovernativa.

Badate bene, io non sollevo questi temi per pura polemica, ma per una precisa ragione di politica europea.

Il ministro Buttiglione è stato a Laeken, ha rappresentato il nostro Governo. Le decisioni del Consiglio europeo di Laeken sono particolarmente rilevanti perché si convoca una Convenzione, che si insedierà a Bruxelles il 1º marzo 2002, la quale avrà davanti a sé un anno di lavoro e dovrà consegnare questo lavoro al Consiglio europeo e alla futura Conferenza intergovernativa. L'obiettivo di questa Convenzione è di produrre un progetto sul futuro dell'Unione; e, dice molto giustamente la dichiarazione di Laeken, «anche in forma di nuova Costituzione», quindi con una nuova Costituzione europea che comprenda anche, come prima parte, la Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei approvata a Nizza.

Nell'allegato 1 alla dichiarazione di Laeken è contenuta una serie di affermazioni di straordinaria importanza che voglio qui ricordare per chiedere al Governo, tramite il Ministro per le politiche comunitarie, qual è l'intenzione dell'Italia circa la doverosa attuazione di queste decisioni cui lo stesso Governo ha contribuito.

Nella dichiarazione è scritto che all'interno dell'Unione occorre avvicinare le istituzioni europee al cittadino; d'altra parte è da Nizza che l'Europa si rende conto della necessità che i cittadini sentano come proprie le istituzioni europee, e che sia superato quello che giustamente è stato definito un *deficit* democratico dell'Europa. Ma allora io mi chiedo, colleghi senatori: dove sono gli euroburocrati? Dove sono i pericoli di allontanamento dai cittadini? L'Europa dei burocrati è quella intergovernativa. E' quella che svuota le istituzioni europee, impedendo l'avvicinamento di queste ai cittadini e accumula potere sui Governi nazionali. Questa è la vera Europa dei burocrati; l'Europa dei cittadini è quella della dichiara-

zione del Consiglio europeo di Laeken; è quella che applica il principio di sussidiarietà anche dentro gli Stati nazionali; è una Federazione di Stati e di comunità regionali e locali che sappia affermare il principio di vicinanza dei cittadini alle istituzioni europee.

Qual è l'opinione del Governo su questo punto? Lo vogliamo sentire, vogliamo ascoltare dal ministro Buttiglione, nella replica che svolgerà, qual è l'opinione del Governo. Voi sapete che questa non è una domanda retorica per i pretesti, numerosi, che sono stati dati dal Governo e dalla maggioranza per far giustamente ritenere nelle sedi internazionali che in Italia stanno prevalendo spinte antieuropee.

L'altro punto fondamentale che è contenuto in questo allegato alla decisione di Laeken riguarda il tema delle riforme democratiche dell'Unione. Si dice che l'Unione deve diventare più democratica, più trasparente, più efficiente; si dice che bisogna rivedere il riparto delle competenze, quelle esclusive dell'Unione, quelle degli Stati membri, quelle condivise tra l'Unione e gli Stati membri (e voi qui vedete che l'impianto federale della nuova riforma costituzionale del nostro Paese viene sostanzialmente confermato); e ancora viene posto giustamente il tema della legittimità democratica e della trasparenza delle attuali istituzioni.

È chiaro che all'Europa dell'euro deve rapidamente accompagnarsi l'Europa politica, dove la Commissione europea, il Presidente della Commissione europea, il Parlamento europeo, i Parlamenti nazionali possano svolgere insieme un ruolo fortemente e direttamente legittimato dai cittadini e verso i cittadini. Gli interrogativi posti nella dichiarazione di Laeken sono cruciali: come si può rafforzare l'autorità e l'efficienza della Commissione, secondo quali modalità deve essere designato il Presidente della Commissione, se deve essere designato dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo o dai cittadini attraverso elezioni dirette, qual è il ruolo dei Parlamenti nazionali. Su tutto questo chiedo che il Governo si pronunci.

E poiché da Nizza in poi la sollecitazione che l'Europa rivolge a tutti i Governi nazionali e quella di coinvolgere i cittadini, chiedo anche se il Governo ha intenzione di condividere l'idea, che mi sento di avanzare, di una Convenzione italiana per l'Europa, intesa come processo di coinvolgimento, di partecipazione democratica delle organizzazioni sociali, economiche e civili e delle regioni, che potrebbe accompagnare il lavoro della Convenzione europea e che potrebbe essere articolata a livello regionale.

Non vorrei che non si facesse nulla per avvicinare l'Europa ai cittadini per poter poi continuare a polemizzare con l'Europa dei burocrati. Solo partecipando attivamente al processo di costruzione europea si possono dissipare i dubbi che legittimamente ci sono sulla fedeltà europea dell'Italia.

Vi è stato un documento, firmato all'indomani dell'11 settembre da autorevolissime personalità europee, tra cui Jacques Delors e Giuliano Amato (tra l'altro, colgo l'occasione per dire che avremmo voluto vedere il nostro Governo ben più impegnato nel sostenere la legittima aspirazione di avere un italiano, e cioè Giuliano Amato, a presiedere la Convenzione

europea, quando vi erano tanti altri Capi di Governo che sostenevano la sua candidatura; indubbiamente c'è stato un atteggiamento debole e contraddittorio da parte del nostro Governo), in cui si dice che il pericolo principale per l'Europa è stare fermi. Condivido questa affermazione, chiedo ancora al Governo che cosa intende fare perché l'Europa non si fermi, perché fermare l'Europa vorrebbe dire anche creare enormi danni al futuro del nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruvolo. Ne ha facoltà.

RUVOLO (*Aut*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la discussione sul disegno di legge n. 816, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2001) », si colloca in un momento particolarmente cruciale della nostra politica europea, tema attualmente al centro di un dibattito interno ed internazionale certamente molto vivace.

È pertanto con positiva attenzione che va recepito questo testo normativo, il quale, al di là degli aspetti meramente tecnico-giuridici, lancia un chiaro messaggio politico a coloro che accusano il Governo di euroscetticismo. L'adeguamento del nostro sistema giuridico interno alle direttive dell'Unione europea è testimonianza inequivocabile della ferma volontà del nostro Paese di procedere verso il processo di integrazione. Questo disegno di legge rappresenta, pertanto, un punto in più nelle analisi statistiche condotte sul tasso di europeismo dell'Italia e, più in generale, sulla propensione positiva del nostro Governo alla correzione di quei meccanismi interni che ci renderebbero incompatibili con il percorso europeo.

Ma non basta entrare in Europa, bisogna anche saperci restare. A tale scopo non è sufficiente modificare gli assetti incompatibili con i vincoli imposti dal diritto europeo. Accanto alle necessarie misure di consolidamento dei risultati già ottenuti sul piano economico-finanziario si impongono efficaci correttivi per eliminare, o quanto meno ridurre, le disfunzioni del mercato interno, attualmente incapace di promuovere uno sviluppo economico autosostenuto e bilanciato del territorio.

E' necessario, cioè, ridurre gli squilibri territoriali, in primo luogo nel Mezzogiorno, e tutelare le categorie produttive più deboli, in particolare quelle agricole, favorendo la loro capacità di crescita e di investimento in uno scenario nuovo e competitivo.

La nostra partecipazione al processo di integrazione europea non può e non deve avvenire penalizzando ancora di più le aree depresse del Paese, né arrecando danni alle imprese, all'economia e alla fasce più deboli. Questo non significa euroscetticismo, ma eurorazionalismo.

La scelta europea e l'entusiasmo di appartenere ad un mercato unico non devono farci dimenticare la necessità di completare le riforme incomplete, soprattutto al Sud e, in primo luogo, quelle infrastrutturali, che costituiscono la base di ogni sviluppo delle attività produttive, attraverso un

programma di investimenti in opere pubbliche per recuperare i ritardi accumulati nel tempo.

E' pertanto essenziale in questo processo di integrazione il rispetto sul piano normativo del principio di salvaguardia delle competenze delle regioni, soprattutto laddove si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse. Ciò affinché venga effettivamente tutelato l'interesse del territorio e vengano rispettati i bisogni delle categorie più a rischio. Sono soprattutto queste ultime, infatti, ad essere spesso penalizzate dalla normativa comunitaria, che non tiene nella dovuta considerazione le esigenze particolari di alcune aree svantaggiate del nostro Paese. Questo avviene prevalentemente nel settore dell'agricoltura, dove molti dei provvedimenti legislativi approvati in sede regionale o statale a sostegno di essa trovano contrapposizione a livello comunitario penalizzando fortemente gli agricoltori.

La tutela dei nostri interessi nelle aree più deboli del Paese, in particolare la Sicilia, necessita di un forte e autorevole intervento da parte del nostro Governo in sede comunitaria, richiedendo anche delle modifiche al Trattato, ove occorrono, affinché le normative regionali o nazionali a sostegno delle imprese di quell'area non confliggano con le direttive comunitarie.

D'altra parte, lo scenario economico-finanziario dei prossimi decenni sarà profondamente diverso da quello che ha dominato il passato. Il sistema politico deve ormai gestire non più l'elargizione di benefici ma la loro riduzione, imposta oltre che da vincoli europei alle politiche di bilancio, dalle esigenze prioritarie di sviluppare la competitività del sistema Italia per combattere la crescente disoccupazione strutturale.

Se in passato le scelte politiche determinavano i fatti finanziari, nel nuovo scenario europeo i fatti economici e finanziari imporranno la modifica delle scelte politiche.

Entrati nella moneta unica per rimanerci dovremo consolidare il nostro risanamento interno attraverso l'adozione di misure di bilancio che consentano all'intero Paese, e non solo ad una parte di esso, di rendersi competitivo sulla scena internazionale. Europa sì, ma con la cautela e la prudenza di contribuire alla formazione di un ideale, attraverso la crescita di una realtà che ancora comune non è.

Buon lavoro, signor Ministro. Io mi iscrivo al club degli eurorealisti. *(Applausi dei Gruppi Aut e FI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, questo dibattito sulla legge comunitaria assume particolare rilievo perché si svolge dopo la conclusione del vertice di Laeken e le successive dimissioni del ministro Ruggiero, che hanno portato il *premier* ad assumere l'*interim* del Dicastero degli affari esteri.

Bene ha fatto il Presidente del Consiglio, nei suoi colloqui internazionali, a riaffermare con forza la vocazione e l'impegno europeista del no-

stro Paese. Abbiamo apprezzato la tenace difesa degli interessi nazionali, dalle posizioni espresse sulle Autorità alla indicazione del rappresentante nazionale nella Convenzione. Tutte questioni che devono essere collocate in un realistico europeismo e non subordinate ad un europeismo entusiasta, evitando così di scambiare la prudenza per antieuropeismo.

Non mi soffermerò sulle questioni relative all'adeguamento dello strumento normativo, ampiamente illustrate dal collega Basile e integrate dalla relazione del senatore Greco. Mi soffermerò, piuttosto, sul Documento LXXXVII. Il vertice di Laeken, con un itinerario stringente, un mandato ampio, ha lanciato un nuovo processo costituente europeo, la prospettiva della Costituzione europea a pochi giorni dal raggiungimento di un grande traguardo come l'introduzione dell'euro.

L'introduzione della moneta che unisce milioni di cittadini europei, completando il grande processo di unione monetaria della Comunità, non è solo un grande evento storico, è qualcosa di più. Si afferma la grande idea dell'Europa tenacemente sostenuta dai padri fondatori, che portò Jean Monnet a sostenere che «l'Europa era condannata al successo».

L'introduzione dell'euro ha rappresentato il completamento del mercato unico. Ci saranno vantaggi in termini di prezzi, quotazioni, trasparenza, con facilitazioni negli scambi. Questa moneta non è espressione di uno Stato articolato strutturalmente, in grado di elaborare autonomamente politiche economiche e monetarie, con sistemi sociali e fiscali difficilmente armonizzabili, diversi fra loro, ma una moneta senza Stato. Si aprono problemi nuovi, dai contorni ancora incerti, rispetto ai quali tutti devono concorrere a dare risposte, ancorché difficili.

Vi è un interrogativo di fondo: rispetto ad istituzioni ancora non stabilizzate, qual è l'armamentario per superare eventuali crisi imprevedibili e per fronteggiarle adeguatamente? Dobbiamo fugare le tesi di Milton Friedman, secondo il quale in Europa «ci sono ancora 15 cavalli che corrono da soli». Emergerà allora l'esigenza di un maggiore coordinamento dei sistemi bancari nell'armonizzazione fiscale rendendo più evidenti le distorsioni, aiutando a perfezionare il mercato unico, il mercato comune, dalla moneta unica ai codici unici.

È necessario sviluppare una politica economica che oggi non funziona per mancanza di coordinamento e il successo della BCE dipende dalla convergenza economica che si può sviluppare attraverso una cooperazione rafforzata, come previsto nei trattati. Occorre un ripensamento, reso indispensabile dalla politica di allargamento su cui discuterà la Convenzione.

Oggi si pone il problema della *governance* dell'Europa. La *governance* deve essere degli eletti, non dei cooptati o dei tecnocrati. Siamo contrari, dunque, ad una visione aristotelica, preferendo una maggiore attenzione ai Parlamenti, come ha assicurato anche Giscard d'Estaing, alla volontà delle Nazioni più che alle conferenze intergovernative.

Sembra in crisi il modello fischeriano, mentre si afferma quello Giscard-Delors con l'unione degli Stati a doppia devoluzione, verso il basso

e verso l'alto. L'Europa, dunque, ha bisogno di funzioni e poteri, partendo dallo Stato Nazione, che è il *container* della democrazia.

Vogliamo un'Unione di Stati, non cessione di sovranità, ma organizzazione di funzioni; non l'immaginario della sinistra. La sinistra ha cavalcato la politica europeista con la tecnocrazia come prosecuzione della democrazia, creando un meccanismo per cui il legislativo cedeva all'Esecutivo e questi alla tecnocrazia; il ritorno al legislativo era possibile solo per fatto compiuto e al Parlamento restava solo la ratifica del tipo Carta di Nizza. Il trapasso che abbiamo di fronte è tra economia e politica, non è tra adolescenza e maturità.

Si è molto discusso e si discute ancora sul sistema di voto, sul voto a maggioranza qualificata, sulla minoranza di bloccaggio. Nei giorni scorsi il senatore Cossiga aveva definito «una tombola» questo sistema di voto.

Il metodo della cooperazione rafforzata può essere utilizzato per consentire a un gruppo di Paesi di assumere una più alta velocità di integrazione all'interno dei trattati, come è avvenuto con il trattato di Schengen, ma appare inadeguato se il dibattito sull'avvenire dell'Europa metterà a confronto un gruppo di Paesi pronti ad accettare il principio di una costituzione di carattere federale e un altro gruppo di Paesi deciso a salvaguardare l'ormai apparente sovranità nazionale nell'ambito di un'Europa di tipo confederale.

Bene ha fatto nei giorni scorsi il presidente Andreotti a ricordare l'azione insostituibile di Guido Carli nel passaggio dalla CEE all'Unione europea, come pure la necessità di preparare bene i vertici e la necessità di un lavoro paziente per avvicinare le posizioni. Il rischio del voto a maggioranza sta nella difficoltà di imporre con i numeri scelte che si riflettono sugli uomini, sui cittadini e sulle istituzioni.

L'Unione europea dovrà evolvere verso una forma di Stato federale dotato di un sistema di governo federale e di un Parlamento bicamerale chiamato, da un lato, a rappresentare i cittadini con la Camera dei rappresentanti e, dall'altro, i Governi nazionali con la Camera degli Stati.

La questione del metodo appare più importante del contenuto della futura Costituzione europea. Attraverso il dibattito sulla Costituzione, ha affermato recentemente Delors, i cittadini europei potranno interessarsi all'Europa e parteciparvi: non solo i Governi, i partiti e i Parlamenti ma anche la società civile, i *partner* sociali, gli intellettuali, aprendo la strada alla formazione di un'opinione pubblica europea e ad una pedagogia della democrazia.

Occorre ripensare le politiche di sviluppo e di coesione sociale evitando che per un mero artificio statistico le popolazioni più bisognose del Sud del Mediterraneo possano perdere il diritto al sostegno e alla solidarietà, introducendo altri indicatori oltre quelli del PIL *pro capite* (in particolare tasso di disoccupazione, *deficit* infrastrutturale, livelli di occupazione). Occorre dunque aiutare la crescita di altri centri propulsivi dello sviluppo europeo.

Quello che vogliamo è un'Europa dei valori, con una precisa identità culturale, affermando un patriottismo europeo che non nasce da un relati-

vismo senza principi, ma dal confluire delle culture nazionali dei nostri popoli. Sono popoli in cammino, che pongono la persona umana e la sua dignità al centro della costruzione sociale verso cui orientare l'azione politica.

Un'Europa più grande, perché l'allargamento è un processo costruito sulla pace, che non alzi muri per difendere la ricchezza, ma allarghi la ricchezza e il lavoro in un processo di riconciliazione che superi le ferite della guerra. Un'Europa più efficiente e più democratica: l'Europa dei cittadini.

Appare indispensabile una modifica regolamentare che disciplini una sessione europea dei lavori parlamentari. I problemi sono esplosi con la redazione della Carta dei diritti fondamentali nella definizione del patrimonio dell'Unione, lasciando aperta con la formula «patrimonio morale e spirituale» la questione del modello di integrazione-cooperazione adatto ad una società multietnica, multiculturale e multireligiosa, come potrà essere l'Unione di 30 Paesi e oltre 500 milioni di abitanti.

Onorevole Ministro, onorevoli senatori, se vogliamo che prevalga la logica del nuovo occorre che l'Europa si rafforzi come unità politica. La dote migliore da portare in un'Europa allargata ed integrata è una cultura europea insieme ad una economia aperta alla competizione internazionale.

L'ampliamento ai Paesi del Mediterraneo, da Malta a Cipro, rimuovendo gli ultimi ostacoli all'apertura del negoziato, è questione nodale. Il campo dei diritti fondamentali del cittadino, delle libertà e della democrazia è stato illuminante come preconditione per l'adesione di nuovi paesi all'Unione. Assistiamo così alla contraddizione di chi punta esclusivamente al grande mercato e chi mira ad una maggiore convergenza delle rappresentanze democratiche dando lezioni di europeismo a quelle forze che hanno fondato l'Europa.

Vi sono momenti della storia in cui si può correre ed altri in cui si deve camminare adagio. La fase che si apriva dopo Maastricht, con l'avvio dell'euro, non consentiva grandi innovazioni nella costituzione europea. Dopo l'avvento dell'euro si può cominciare a correre, si può aprire il decennio dell'Europa.

Crediamo che la ricchezza dell'Europa stia anche nella sua diversità. Come ha detto, in epoca non sospetta, John Major: «Sono le Nazioni che devono costruire l'Europa e non l'Europa che deve soppiantare le Nazioni». (*Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche il dibattito in corso credo che sia uno dei contributi che il Senato della Repubblica può dare al processo sul futuro dell'Europa avviatosi a Nizza su iniziativa italo-tedesca – il presidente Dini lo ricorderà certamente, essendone stato uno dei protagonisti – e ora confermato a Laeken con la dichiarazione sul futuro dell'Unione.

Ricordare che la dichiarazione sul futuro dell'Europa al Consiglio europeo di Nizza nasce da un'iniziativa italiana costituisce già un elemento di giudizio che diamo rispetto alla relazione che il Governo Amato – ricordo che stiamo discutendo della relazione presentata nel gennaio dello scorso anno dall'allora presidente del Consiglio Amato – propose al Parlamento.

Il 2000, come si ricava dalla relazione, è stato un anno decisivo per l'avanzamento del processo di integrazione europea. Importanti passi in avanti sono stati compiuti in diversi settori, dalla politica monetaria ed economica a quella estera e di difesa comune, dalle riforme istituzionali all'allargamento e alla coesione economico-sociale.

Il Governo italiano, come è stato riconosciuto da più parti – mi riferisco al Governo dell'Ulivo – ha avuto un ruolo incisivo e spesso decisivo nelle determinazioni che l'Europa ha assunto nell'ambito dei Consigli europei di Lisbona, di Feira e di Nizza. Il patrimonio politico ed istituzionale di tali Consigli, di cui la relazione al nostro esame dà conto, rende ora possibile per l'Europa accettare la sfida che viene non solo dai fatti dell'11 settembre, ma dal nuovo ruolo che le è richiesto da una globalizzazione che potrà funzionare se avrà più modelli e più interlocutori.

L'intero capitolo sociale aperto dal Consiglio europeo di Lisbona e ribadito da quello di Göteborg è, ad esempio, un patrimonio che non solo stabilizzerà l'Europa allargata, ma renderà meno diffidenti tutti i popoli del pianeta nei confronti dell'Europa.

La lettura di questa relazione è assai istruttiva, sul modo di intendere l'Europa in Italia ma anche e soprattutto sul modo di intendere l'Italia in Europa. Vi si coglie, infatti, lo spirito propositivo e non solo contrattualistico con il quale il nostro Paese si è rapportato nel 2000 con l'Unione europea riuscendo ad ottenere risultati politici di rilievo, consensi sulle proprie richieste economiche, ma all'interno di una progressione del ruolo dell'Unione e della linea dell'approfondimento dell'attività comune in Europa.

Voglio qui ricordare il contributo complessivo che nel 2000 è stato dato dall'Italia alle scelte che riguardano l'allargamento, una delle sfide decisive che ci si presenta. In quei mesi l'Italia ha sostenuto che non dovessero esserci graduatorie predefinite dei Paesi candidati, per consentire ad un numero maggiore di Paesi di partecipare. In particolare, il riferimento era ai Paesi direttamente legati all'Italia.

Al Consiglio europeo di Nizza questa sfida è stata definita «regata europea», nel senso che si parte tutti insieme e si arriva a seconda delle proprie forze. A Laeken questa intuizione prevalentemente italiana ha avuto un ulteriore sviluppo offrendo a tutti i Paesi una prospettiva certa sulla data dell'allargamento, una data che consentirà a buona parte dei Paesi candidati di partecipare alle elezioni per il nuovo Parlamento europeo eleggendo direttamente nel Parlamento comunitario i membri dei singoli Paesi. È una scelta che va nella direzione che sia la dichiarazione sul futuro dell'Europa proposta da Italia e Germania a Nizza sia quella suc-

cessiva di Laeken hanno dichiarato fondamentale, vale a dire avvicinare l'Unione ai cittadini.

A questo modo di avvicinare l'Unione ai cittadini si è rapportata l'Italia guidata dal presidente del Consiglio Amato e dal ministro degli esteri Dini nell'anno 2000; è un modo per fare gli interessi nazionali con più Europa. Sottolineo l'espressione «più Europa» perché è il significativo titolo che il presidente spagnolo Aznar ha voluto dare alla sua presidenza dell'Unione europea. Nel titolo «più Europa» risiede una sfida a chi, all'interno della maggioranza del Governo italiano, ritiene invece necessario procedere a rinazionalizzazioni; una sfida a chi, con visione utilitaristica della sussidiarietà, spinge perché vi sia meno Europa.

Più Europa, ad esempio, con riguardo ai fondi strutturali e vorremmo capire come la maggioranza si rapporta a questo tema fondamentale per l'allargamento, per lo sviluppo economico e per la filosofia che ha consentito all'Europa di vivere in pace, dopo essere riuscita a costruire la sua comunità e la sua unione. Dovremmo considerarci in concorrenza con i Paesi candidati e futuri membri dell'Unione o dovremmo collaborare con loro alla ricerca di strumenti comuni per progredire insieme? Nell'attuale situazione dell'Unione europea dovremmo cercare strumenti più adeguati per lo sviluppo di parti significative del nostro Paese, sfruttando strumenti come il Fondo sociale europeo.

L'alternativa tra più Europa o meno Europa potrà emergere anche dal dibattito sulla Costituzione europea. Ho sentito nominare questa parola come se fosse scontata, ma quanto è successo a Laeken credo sia una rivoluzione. A sentir parlare di Costituzione europea fino a pochi mesi fa alcuni Governi e Parlamenti della nostra Unione avrebbero immediatamente interrotto ogni dialogo. Oggi questa prospettiva è entrata formalmente nel futuro della nostra Unione.

Quali contenuti introdurremo nella Costituzione europea? Il Partito Popolare Europeo, nel documento predisposto prima del Consiglio europeo di Laeken, ha chiesto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea entri a far parte integrante della Costituzione dell'Unione. Qualcuno poco fa ha ricordato il dibattito verificatosi nel 2000, precedente il Consiglio di Nizza, come un momento negativo; il più grande partito europeo sostiene invece che occorre inserire la Carta nella Costituzione europea.

Qual è la nostra posizione sull'allargamento? Nel dibattito sui confini dell'Europa limiteremo l'Europa ai confini attuali o li estenderemo ulteriormente? Con chi ci confronteremo? Sono alcune domande che dobbiamo porci se vogliamo più Europa, come propone la Presidenza spagnola.

Siamo favorevoli o no al voto a maggioranza qualificata su tutte le politiche, salvo le questioni di identità nazionale? Siamo favorevoli o no all'estensione a tutte le politiche dei poteri di codecisione del Parlamento europeo? Siamo favorevoli o no allo spazio giudiziario europeo, compreso il famoso mandato d'arresto? Siamo favorevoli o no ad un coordinamento più stretto delle politiche di bilancio nell'area dell'euro, affin-

ché si possa parlare di governo economico europeo? Siamo favorevoli o no ad una industria europea della difesa, con le conseguenze che essa comporta in termini di autonomia tecnologica e di equilibrio politico con gli Stati Uniti? Siamo favorevoli o no all'attuazione, in ogni settore della vita economica ed amministrativa, del metodo del coordinamento aperto, deciso a Lisbona, per fare dell'Europa l'economia più competitiva e dinamica del mondo?

Potrei continuare ad indicare i temi che non ci distinguono fra euroentusiasti ed eurocritici, ma tra coloro che hanno una prospettiva dell'Italia in Europa e chi, invece, lavora per avere meno Europa.

Mi fermo qui, giacché il prossimo appuntamento istituzionale dell'Unione, previsto nell'agenda europea e a cui si sta lavorando attivamente, è il Consiglio europeo straordinario di Barcellona. In quella sede la Spagna intende effettuare la verifica ed il rilancio delle decisioni prese a Lisbona, di cui appunto riferisce la relazione al nostro esame.

A Lisbona sono state definitivamente consacrate le scelte che l'Italia aveva sostenuto, allora senza l'accordo necessario, sin dal Consiglio europeo straordinario di Firenze, quello svoltosi sotto la Presidenza italiana, mi riferisco cioè all'inserimento della politica sociale nelle materie da far diventare europee in quanto capaci di arricchire la cittadinanza dell'Unione.

A Barcellona, come preannunciato dal presidente Prodi nel corso dell'ultimo intervento tenuto nel Parlamento europeo, la Commissione europea giungerà con una serie di indicazioni, in particolare per quanto riguarda l'occupazione e l'occupabilità. La Presidenza spagnola, da parte sua, porterà il proprio contributo sui temi della formazione.

Vorremmo pertanto poter credere che l'Italia a Barcellona saprà essere protagonista, così come emerge dalla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2000. Ripeto, vorremmo poterlo credere, ma il ripiegamento interno che in materia di scuola e di lavoro il Governo e la maggioranza stanno dimostrando non lasciano certo ben sperare. La maggioranza si attarda in questioni ideologiche sull'articolo 18 dello statuto dei lavoratori o sul buono scuola, mentre l'Europa sta costruendo attorno all'occupazione ed alla formazione il suo nuovo traguardo.

Signor Presidente, oltre a queste osservazioni che riguardano il contenuto della nostra concezione dell'Europa, che vorremmo continuasse così come emerge dalla relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo europeo, se mi è consentito vorrei fare alcune considerazioni sullo strumento della relazione. Infatti, siamo all'inizio di un percorso quinquennale e quindi l'attenzione agli strumenti utilizzati è necessaria e se questi non sono adatti potremmo ottenere risultati inferiori, non solo alle nostre attese, ma, soprattutto, al nostro impegno di assicurare più trasparenza e democrazia alla costruzione europea.

Ricordo ai colleghi che nel corso della precedente legislatura sia il Parlamento che il Governo hanno operato affinché questo documento previsto dalla legge si trasformasse da resoconto notarile di avvenimenti del passato a strumento di conoscenza del Parlamento sull'attività recente e

futura dell'Europa e dell'Italia in Europa, in modo tale da mettere in grado lo stesso Parlamento di dare, in tempo reale, indirizzi al Governo sui contenuti dell'azione europea.

Mi pare che questa trasformazione – di cui la modifica della cadenza da semestrale ad annuale è stata uno degli aspetti organizzativi – si sia rivelata una buona misura e abbia trovato la sua realizzazione nel corso della passata legislatura. Infatti, come già ricordato, la relazione è stata tempestivamente presentata dall'allora presidente del Consiglio, Giuliano Amato, e trasmessa alla Presidenza del Senato il 31 gennaio del 2001.

Ci troviamo ad affrontare questa materia un anno dopo e le ragioni dell'arretramento sono dunque sostanzialmente del Parlamento e desidero evidenziare questo aspetto giacché non si può invocare solo l'anno elettorale. Ciascuno di noi sa che vi sono comunque eventi eccezionali, e quindi occorre realizzare meglio e più approfonditamente lo strumento a nostra disposizione.

Ricordo anche che la trasformazione della cadenza della presentazione della relazione da semestrale ad annuale è stata motivata dalla prospettiva di realizzare presso le Camere una sessione europea annuale, così come si fa per il bilancio.

Il progetto è valido ma funziona ad alcune condizioni. In primo luogo, occorre che la sessione europea sia incardinata nei Regolamenti parlamentari (cosa che per il Senato non è avvenuta); è necessario, poi, che le procedure parlamentari siano omogenee tra le due Camere (neppure questo è avvenuto, nonostante i reiterati tentativi fatti anche da me personalmente nella scorsa legislatura).

Oggi, in Senato, ci troviamo nella condizione in cui la titolarità della relazione è affidata alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, mentre la titolarità della legge comunitaria è in capo alla Commissione affari costituzionali.

Credo sia, invece, necessario confermare che una sessione europea può svilupparsi solo se la titolarità complessiva dei suoi contenuti è affidata alla Giunta per gli affari delle Comunità europee; si tratterebbe anche di una semplificazione del nostro sistema bicamerale in quanto renderebbe meno frammentato il confronto tra i due rami del Parlamento.

Un'altra questione aperta nella realizzazione della sessione europea è quella relativa ai tempi. La sessione di bilancio ha tempi prestabiliti e prevalenti nel calendario del Parlamento. La sessione europea, per essere davvero tale, deve essere anch'essa preventivamente incardinata nel calendario annuale del Parlamento.

A me pare che la parte iniziale dell'anno potrebbe essere quella più adatta, sia per valutare l'attività delle Presidenze europee dell'anno precedente, sia per dare indicazioni al Governo sulle Presidenze dell'anno in corso.

In attesa di questa decisione, ed è la terza questione che pongo, è chiaro che la relazione annuale deve essere esaminata in contemporanea dalle due Camere, in modo che Camera e Senato possano contestualmente dare indirizzi al Governo. Quest'anno è toccato al Senato arrivare se-

condo, dopo molti mesi rispetto alla Camera, ed in ritardo. Occorre provvedere perché questa esperienza negativa non si ripeta.

Certo, la questione dei tempi sarebbe meno rilevante politicamente, pur restando istituzionalmente decisiva, se il Governo facesse la sua parte rispettando l'articolo 6 della legge comunitaria 2000. Questo articolo, infatti, ha introdotto nel nostro ordinamento le procedure per dare attuazione a quella parte del Trattato dell'Unione che prevede l'obbligatorietà dell'esame da parte del Parlamento delle proposte normative comunitarie entro il termine di sei settimane.

L'obbligo di legge previsto per il Governo riguarda tutti gli atti e tutti i progetti di atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione. Sono disposizioni che ancora trovano applicazione con molta difficoltà; anzi, per la verità, non trovano alcuna applicazione da parte del Governo.

Voglio qui ribadire che la trasmissione al Parlamento, a cui la legge fa riferimento, non è un atto di pura segnalazione; è un atto formale non in senso burocratico ma istituzionale che, in primo luogo, comporta una scelta da parte del Governo e, quindi, una sua valutazione politica. Non è, infatti, un invio burocratico di carte, poco produttivo sotto il profilo dei contenuti e del rapporto tra Governo e Parlamento, che farà crescere la trasparenza nella fase di formazione del diritto comunitario.

In secondo luogo, la trasmissione formale impegna il Governo ad essere disponibile a fornire al Parlamento tutti gli elementi di cui avrà bisogno per la valutazione del documento; anzi, ogni atto dovrà essere accompagnato da una relazione sullo stato del negoziato e sulla posizione degli altri Paesi.

In terzo luogo, la trasmissione formale dovrebbe consentire al Parlamento di rapportarsi con le rappresentanze italiane nelle istituzioni.

Credo che dobbiamo lavorare in questa direzione, signor Presidente e onorevoli colleghi, per realizzare, qui in Parlamento, quel «più» d'Europa a cui mi sono ispirato riferendomi alla Presidenza spagnola; «più» Europa qui nel Senato della Repubblica e in Parlamento per l'obiettivo che Laeken ci indica, che ho già ricordato ma che ribadisco in conclusione: dobbiamo fare del Parlamento italiano uno degli strumenti attraverso i quali i cittadini italiani si sentono più europei e più rappresentati. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Amato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, anche i Verdi concordano con l'ipotesi di dedicare – lo hanno già chiesto negli anni precedenti – lo stesso spazio di una sessione di bilancio alla legge comunitaria.

Ci occupiamo di un provvedimento che contiene 40 articoli che trattano di materie amplissime, che hanno una grande portata di carattere normativo, che riguardano numerosissime deleghe, che incide sui rapporti con gli altri Paesi europei, con le Regioni e con le autonomie locali. Per non parlare delle 19 direttive comunitarie contenute nell'allegato A e delle 35 contenute nell'allegato B.

Noi riteniamo che questo spazio debba essere assegnato al provvedimento. Già alcuni colleghi hanno spiegato i motivi e la portata di questa posizione e quindi non intendo impiegare altro tempo per motivare questo atteggiamento. Voglio però dire subito che le norme regolamentari non possono, a nostro avviso, in nessun modo riportarci ad esperienze che considero negative quali quelle – per usare una parola del nostro gergo – delle «bicameraline», perché si rischia in questo caso di parlare di questioni di carattere generalissimo, lasciando perdere il merito di ciascuna delle 40 questioni e più affrontate negli articoli, delle 19 affrontate in ciascuna direttiva comunitaria dell'allegato A e delle 35 contenute nell'allegato B.

Noi l'Europa la costruiamo mattone su mattone, ciascuno di quei mattoni è importante ma è fatto di questioni assai delicate e assai importanti, ciascuna delle quali merita di essere affrontata per il proprio contenuto, per la propria specificità. Quindi non si può perdere l'apporto di chi, nella Commissione di merito, si occupa di quella questione, di chi può dare un contributo costruttivo all'esame di questi problemi.

Questi sono i mattoni con cui noi costruiamo l'Europa e questi mattoni sono fatti di cose concrete, di materia viva. Io in seguito interverrò su alcuni aspetti del provvedimento, perché è di quelli poi che il nostro Paese si dovrà occupare nei mesi e negli anni che seguiranno.

Per entrare nel merito, un primo problema è che noi dobbiamo considerare, anche in maniera preliminare, ciò che emerge dalle modifiche costituzionali che abbiamo recentemente approvato in tema di ripartizione di competenze legislative tra Stato, regioni e province autonome, stabilendo se e in quale misura queste modifiche incidano e la nostra legge comunitaria incida sui rispettivi ruoli in sede di attuazione del diritto comunitario; in particolare, se la preesistente normativa, in questa peculiare materia, possa considerarsi tuttora idonea. Non voglio aggiungere ulteriori considerazioni a quelle che ha già svolto il collega Vitali: mi sembrano esse sufficienti; è un tema di cui dobbiamo occuparci.

La seconda questione, assai importante, riguarda le disposizioni che, appunto, ci derivano dall'appartenenza alla Comunità europea. Ebbene, noi dobbiamo considerare l'impatto che la legge comunitaria ha sulla nostra Costituzione e sulle competenze che questa attribuisce al Parlamento ed al Governo. Noi non abbiamo fatto un esame approfondito – che manca, non c'è stato forse lo spazio, ma dovremmo farlo – sull'impatto e sugli effetti che la normativa ha sulla nostra Costituzione. Si consideri, ad esempio, la delega in bianco che viene attribuita al Governo dall'articolo 1, comma 4. In questo comma, che è inserito per coprire eventuali modifiche e integrazioni alla direttiva stessa, è contenuta una delega legislativa ulteriore e automatica rispetto a quelle già previste dalla legge; il contrasto con la Costituzione qui è evidente, perché la nostra Carta fondamentale, all'articolo 76, prevede che la delega legislativa deve determinare i principi e i criteri direttivi. Questo non è certamente il caso di cui noi ci stiamo occupando.

Il terzo problema che intendo sottolineare riguarda la riserva di legge che la Costituzione attribuisce alle norme penali, stabilendo (articolo 25

della Costituzione) che sia il Parlamento a decidere ciò che è lecito, ciò che è illecito, ciò che deve essere perseguito penalmente nel nostro Paese. C'è una delega al Governo anche a questo proposito, noi riteniamo invece che tale questione debba essere affidata al Parlamento.

Ho detto prima che sarei entrato nel merito di taluni contenuti, taluni articoli, talune norme che costituiscono i mattoni della nostra nuova Europa.

Come negli anni precedenti, anche in questa circostanza non siamo pregiudizialmente contrari a questa legge, soprattutto perché vi troviamo in molti casi la possibilità di mettere un freno, una misura, un limite a iniziative di questo Governo, che soprattutto in materia ambientale vanno verso la deregolamentazione e la minaccia nei confronti del territorio, dei beni ambientali, dell'integrità del nostro patrimonio storico-artistico, della nostra salute.

Vediamo nella costruzione dell'Europa un baluardo e una difesa nei confronti di tali problematiche, quindi apprezziamo tutto ciò che l'Europa ci propone perché è meglio – per lo meno stando a quanto fin qui abbiamo potuto vedere – di ciò che ci propone questo Governo.

La legge comunitaria al nostro esame, che recepisce talune direttive europee, presenta contenuti che apprezziamo. Alle numerose deleghe contenute nella legge comunitaria avremmo potuto aggiungerne un'altra, che ci viene richiamata all'attenzione da tutto quello che sta succedendo in Italia in questi giorni, per il fatto che non sta piovendo e che le polveri fini stanno minacciando in modo clamoroso la nostra salute, tanto che in tutte le regioni, in tutte le città si cerca di adottare provvedimenti per salvaguardare la nostra salute, bloccando il traffico, impedendo la circolazione attraverso le targhe alterne e altre misure necessitate dal fatto che, negli anni, non si sono adottate le politiche giuste per limitare lo smog, i pericoli.

Noi Verdi le abbiamo proposte e sollecitate tante volte, ma ciò significa non costruire, come vuole fare l'ineffabile ministro Lunardi, nuove strade e autostrade bensì adottare altre e diverse misure; vuol dire non rinunciare alle politiche più importanti decise a Kyoto; significa adottare l'eolico, il geotermico, il solare, incentivare ed utilizzare risorse a questo scopo.

Allora, avremmo preferito che, piuttosto che pensare solamente a talune misure tampone come quelle di questi giorni, venisse anticipata, non rinviandola al 2005, la direttiva europea 99/30/CE, stabilendo quindi sin d'ora i nuovi limiti di tolleranza per le polveri fini, per il piombo e così via. Sarebbe stato un importante segnale e dato che il Governo e lo stesso relatore hanno la possibilità di presentare un emendamento in questo senso, li invitiamo a farlo anticipando ad oggi il recepimento di quella direttiva comunitaria.

Un altro mattone della costruzione europea riguarda la gestione dei rifiuti. Mentre gli articoli 14 e 15 si occupano di questo, gli allegati prevedono il recepimento di due importanti direttive, la prima sulla raccolta

di rifiuti delle navi nei porti dell'Unione europea, la seconda in merito alla gestione dei veicoli fuori uso.

L'articolo 14 riguarda il traffico illecito dei rifiuti e modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 22. L'attuale tenore del comma 1 configura gli estremi del reato di traffico illecito a carico di chi importa o esporta rifiuti in violazione al regolamento dell'Unione europea solo per i rifiuti dettagliatamente elencati negli allegati del regolamento.

Poco tempo dopo l'emanazione del decreto legislativo, però, il regolamento è stato integrato con un allegato, il V, che contemplava anche i rifiuti previsti dalla Convenzione di Basilea, che non figura nell'articolo 53 e, senza la modifica, l'irregolare transito transfrontaliero dei rifiuti di cui all'allegato V del regolamento non integrava gli estremi del traffico illecito.

Quindi, noi valutiamo positivamente questa modifica che è stata introdotta, anche se sulla sua applicazione pende l'incognita dei ripetuti tentativi da parte del Governo di peggiorare significativamente il cosiddetto decreto Ronchi, cioè il n. 22 del 1997, attraverso il cosiddetto collegato ambientale e il recente decreto sulle accise.

Un collega di Alleanza Nazionale prima mi chiedeva chiarimenti proprio a questo proposito, in merito al proliferare di inceneritori di rifiuti in tutto il territorio nazionale per la produzione di energia. Ebbene, con il decreto sulle accise abbiamo stabilito che i rifiuti solidi urbani fossero da considerare speciali e quindi come tali non rientravano più nella programmazione; pertanto, potevano essere costruiti inceneritori ovunque, senza più alcun rapporto con la programmazione regionale, cioè con quello strumento che dovrebbe definire i luoghi, la quantità e la necessità di realizzare queste infrastrutture.

A nostro parere dunque vi è un segno diverso tra la norma contenuta nell'articolo 14 e le iniziative assunte con altri provvedimenti da parte del Governo. Vorremmo quindi che il Governo e la maggioranza si mettessero d'accordo con se medesimi, perché non possono essere previste in più sedi e in più provvedimenti modifiche al decreto legislativo Ronchi senza che ci sia fra esse alcun coordinamento. Al riguardo ricordo la cosiddetta legge obiettivo, cioè la n. 443 del 2001, che ha modificato le norme in materia di controllo sui rifiuti. Inoltre, è stato annunciato un disegno di legge di riordino complessivo della materia dei rifiuti per modificare la definizione di produttore e restringere la normativa che consente il controllo e la vigilanza sull'intero ciclo dei rifiuti.

Sono tutte modifiche scollegate; la sola condivisibile sembra proprio essere quella contenuta nella legge comunitaria. Questo perché essa ci arriva da quella costruzione europea che noi auspichiamo, perché in quella direzione è andato il decreto legislativo Ronchi, e tutte le successive sistemazioni e adeguamenti, perché quello è il livello di civiltà al quale noi speriamo di pervenire in materia di rifiuti.

Non a caso abbiamo invece delle riserve sul successivo articolo 15, laddove si è accettata la condotta del consorzio COBAT, cioè quello che gestisce lo smaltimento delle batterie di piombo esauste. Non pen-

siamo che il semplice recepimento dell'attività di questo consorzio obbligatorio, istituito con la legge n. 475 del 1988, sia il massimo che il nostro Paese può fare.

Noi non ci occupiamo esclusivamente di ambiente; ho fatto prima riferimento alla direttiva comunitaria 99/30/CE che considera il piombo un pericolo per la nostra salute. Avremmo quindi auspicato che tale norma spingesse la stessa Commissione europea e coloro che si occupano di batterie a considerare gli aspetti legati alla salute, non solamente le questioni ambientali pure e semplici.

La direttiva si occupa, come ho detto poc'anzi, dei rifiuti prodotti dalle navi: è una preoccupazione giusta, che condividiamo. Vorremmo, però, che fosse svolta un'azione di carattere preventivo nei confronti dei porti, al momento della partenza delle navi e non solo quando le navi sono partite.

Sull'articolo 33 già abbiamo avuto modo di discutere, perché il collega Magnalbò (che interverrà dopo di me) con un emendamento intendeva recepire diversamente la direttiva comunitaria sugli uccelli selvatici, cercando di sostituire questa norma che condividiamo, signor Ministro (ho il piacere di dirglielo), con un'altra che si voleva contrabbandare come recepimento della direttiva comunitaria, che si è discussa in Commissione ambiente e che in realtà è una deroga totale alla norma sulla caccia per consentirla ovunque, anche nei confronti di specie protette, di quegli uccelli selvatici che la direttiva medesima prevede di tutelare.

Evidentemente, all'interno della maggioranza c'è una grande confusione. Noi apprezziamo la norma presente nel provvedimento in discussione, signor Ministro; avremmo combattuto duramente, qualora fosse stato riproposto l'emendamento del collega Magnalbò, ma ho visto che, pur essendo stato presentato in Commissione, in questa sede non è stato ripresentato. Apprezziamo il testo in esame, che annulla definitivamente quel tentativo sbagliato, teso a favorire i cacciatori, che volevano che la caccia fosse aperta ovunque, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi tempo.

Signor Ministro, c'è un'altra questione che riguarda la delega al Governo in materia ambientale. In questo provvedimento c'è infatti una norma che permette al Governo di varare testi unici su talune materie che sono oggetto di recepimento da parte delle direttive comunitarie. Ebbene, deve esserci un elemento di chiarezza. I testi unici devono essere intesi come meramente compilativi, non possono avere portata modificativa più ampia di quella necessaria al coordinamento con le altre norme. Spetta al Parlamento occuparsi di queste cose: queste non possono essere affidate a gruppi tecnici.

Signor Presidente, vorrei sapere quanto tempo ho ancora a disposizione per svolgere il mio intervento. Lo chiedo perché noto che lampeggia la spia posta sul microfono.

PRESIDENTE. Senatore Turrone, ha ancora a disposizione un minuto e 41 secondi.

TURRONI (*Verdi-U*). Grazie, signor Presidente.

Quindi, c'è una sovrapposizione con altre norme contenute nei provvedimenti di semplificazione, che sono in via di discussione presso la 1ª Commissione permanente, con altre norme già incardinate, per esempio, sull'intera materia ambientale alla Camera dei deputati e ce ne sono altre ancora contenute nel collegato alla finanziaria. Ebbene, mettetevi d'accordo. Noi riteniamo che ci debbano essere dei limiti.

Mi accingo a fare le ultime tre considerazioni, signor Ministro. Lei conosce bene le questioni, perché le abbiamo discusse insieme in Commissione e ci stanno particolarmente a cuore: riguardano gli organismi geneticamente modificati, la cioccolata e gli autodemolitori.

Noi riteniamo che ci sia (lo affermano tutti i Ministri, compreso Alemanno che ho ascoltato in televisione due mattine fa e con il quale concordo), che ci debba essere una chiara indicazione della presenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti; deve essere prevista anche per i mangimi zootecnici. Riteniamo, inoltre, che la cioccolata italiana debba essere difesa, facendo sì che ci sia un'indicazione precisa sul contenuto di questo prodotto. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Concedo ancora un minuto al senatore Turrone affinché possa completare il concetto.

TURRONI (*Verdi-U*). La ringrazio, Presidente.

L'Italia e la Spagna hanno difeso questo loro prodotto mantenendo la dizione «surrogato di cioccolata». L'Unione europea dice che tale dizione non può essere mantenuta e siamo stati citati in giudizio. Ebbene, noi proponiamo un emendamento – che credo si possa accettare – nel quale si dice che certamente quella è cioccolata, però contiene altri grassi vegetali oltre il burro di cacao. E questo nessuno lo può smentire perché in ogni prodotto c'è l'indicazione degli ingredienti. Pertanto chiediamo che venga specificato il contenuto di quel prodotto.

La questione degli autodemolitori è molto chiara e comunque la spiegheremo al momento in cui illustreremo il relativo emendamento. È un settore che ci sta molto a cuore perché pensiamo che debba essere difesa soprattutto la capacità di far rientrare ... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Turrone, il suo pensiero è chiaro.

È iscritto a parlare il senatore Magnalbò. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (*AN*). Signor Presidente, prendo la parola dopo il senatore Turrone, un grande conversatore che ha applicato anche la regola del *dulcis in fundo*, finendo con la cioccolata.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Veramente ha finito con gli sfasciacarrozze!

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, amici senatori, il provvedimento in esame, denominato legge comunitaria, costituisce lo strumento mediante il quale si realizza l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario.

Come è noto, la legge comunitaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla «legge La Pergola», la n. 86 del 1989, la quale, all'articolo 7, che ha subito poi modifiche nel corso del tempo, prevede la presentazione in Parlamento di una relazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Tale relazione deve essere precisa e riguardosa nei confronti dell'Europa, concerne la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e deve trattare i seguenti temi: gli sviluppi del processo di integrazione europea, la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione. Tutti argomenti che stiamo esaminando. Inoltre, nella relazione devono essere chiaramente definiti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

Il ministro Buttiglione – è qui e può darne o no conferma – ha dichiarato la volontà del Governo di mantenere la continuità della politica europea già adottata dal nostro Paese, continuità, signor Presidente, peraltro già nota ed ampiamente assicurata e dimostrata dal Presidente del Consiglio, ora *ad interim* anche Ministro degli esteri, il quale ha sempre garantito la collocazione europeista del nostro Paese. Questo al di là delle numerose quanto, in verità, di scarso spessore censure della sinistra, la quale proprio in questi giorni si è ritrovata smentita dallo stesso senatore Agnelli, che forse si era momentaneamente irritato per le dimissioni spontanee del ministro Ruggiero e con una intervista aveva dato fuoco alle polveri, dicendo qualcosa che alla sinistra era piaciuto ma che poi è stato smentito.

Debbo ora rivolgermi all'amica Marida Dentamaro, come se fosse qui, anche se, in realtà, ci rivolgiamo non voglio dire al suo ectoplasma, perché sarebbe poco riguardoso, ma ad una persona assente. Stamattina la senatrice Dentamaro ha rivolto un attacco molto forte nei confronti del presidente Fini, un attacco che ricalca tutti quei motivi che erano stati espressi dal centro-sinistra in campagna elettorale, un attacco *ad personam* o a Berlusconi o a Fini che è stato tra i motivi che hanno determinato di fronte all'opinione pubblica la perdita in caduta del centro-sinistra. Quest'ultimo, infatti, non è capace di fare delle proposte ma solo di demonizzare l'avversario per motivi personali. Noi tutti potremmo farlo nei confronti di un avversario, ma di solito ci esimiamo dal farlo.

Signor Presidente, collegare un discorso politico parlamentare in questa sede ad uno spettacolo satirico proposto da «Le Iene», *omen nomen*, penso che sia addirittura eccessivo se non ridicolo proprio per chi ha pronunciato tale attacco.

Inoltre, se si attacca Fini per alcune sue affermazioni che indurrebbero a ritenerlo antieuropeista, sarebbe meglio allora non parlare più di

storia o guardare indietro. Non si dovrebbe parlare di Mussolini, ma nemmeno di Cavour, di Pio IX e di tutti i personaggi politici che sono venuti prima, come Ezzelino da Romano, Matilde di Canossa, Desiderio, Costantino, per non parlare poi di Bruto e Cesare. Non è possibile! Ritengo sia meglio dimenticare questi discorsi politici e rifarci soltanto al programma di un partito.

D'altra parte – e mi dispiace che non sia presente Marida Dentamaro – non mi risultano eclatanti atti sostanziali della Margherita in campo europeo. Vorrei che lei me ne citasse qualcuno, ma io personalmente non riesco a trovarne. Qui si parla di europeisti o non europeisti. Questi europeisti cosa hanno fatto di sostanziale? Qual è la testimonianza di europeismo della Margherita? Conosco un'unica persona di grande rilievo che in Italia può veramente dire di aver contribuito alla definizione reale dell'Europa: il presidente della Repubblica Ciampi, al quale va il mio affettuoso saluto e pensiero.

Nel corso della XIII legislatura, Presidente, era iniziato presso la XIV Commissione della Camera – a differenza della Camera in Senato vi è soltanto una Giunta che tratta gli affari europei – l'esame di un testo recante modifiche alla legge La Pergola. Qualcuno in questa sede ha richiamato la necessità di tali modifiche, sulle quali anche noi siamo d'accordo, nell'intento di rendere più incisiva la partecipazione dell'Italia al processo comunitario, da un lato mediante la doverosa semplificazione e accelerazione della fase discendente, ma dall'altro tramite il potenziamento del ruolo del Parlamento e delle autonomie che si sono create, definite ed evolute nella fase ascendente ed importantissima di formazione del diritto comunitario.

A seguito poi di un'indagine conoscitiva, svolta sempre dalla Camera dei deputati nel corso della XIII legislatura, sulla qualità e i modelli di recepimento della normativa comunitaria, è stata istituita – ritengo che sia stato un fatto molto positivo – la cabina di monitoraggio sull'attuazione del diritto comunitario, avente una funzione di programmazione dell'attività delle singole amministrazioni e di verifica rispetto agli impegni assunti, insomma un monitoraggio di raccordo molto utile.

Tale cabina è stata collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche comunitarie e tra i suoi obiettivi vi è quello di individuare gli strumenti necessari al raggiungimento di un *deficit* di recepimento inferiore all'1,5 per cento, pari alla percentuale media europea, contro una percentuale che attualmente si colloca al 2,6 per cento. In ogni caso oggi il *trend* è positivo perché nel 2000 il *deficit* era pari al 3,2 e nel 1999 si collocava intorno al 5 per cento.

Signor Presidente, voglio approfittare di questa occasione per sottoporre al Governo, la cui sensibilità per i progetti istituzionali appare più vivace e diversa da quella dei precedenti, un tema sul quale è necessario riflettere bene prima di affrontare percorsi tendenti a modificare il Titolo I della parte seconda della Costituzione, con riferimento specifico all'assetto e alle funzioni del Parlamento nel suo complesso.

Sono state più volte e da più parti messe sul tappeto proposte di riduzione del numero dei deputati e dei senatori, nonché di trasformazione della Camera alta del Parlamento in una Camera delle Regioni, con relativa modifica del sistema del mandato senatoriale, tanto che si è ipotizzato che i consiglieri regionali possano addirittura divenire senatori per diritto, per cooptazione o per *saltum* – non saprei bene come definire questo sistema – e partecipare a sessioni di lavoro attraverso una modifica del sistema elettorale.

Viceversa, pur dinanzi al forte procedimento di europeizzazione in atto, di cui siamo tutti partecipi al di là degli scherzi e delle fantasie politiche di alcuni, non si è mai parlato – e ciò sembra strano – di bilanciare e controllare le doverose cessioni di sovranità mediante un organismo parlamentare interno, cui sia assegnata la funzione di seguire quotidianamente la fase ascendente e la fase discendente della legislazione comunitaria, destinata ad incidere in maniera sempre più determinante sul nostro ordinamento.

Conoscendo la capacità di percezione del ministro Buttiglione e del Presidente del Consiglio, mi permetto di proporre, ancora una volta, anche a nome degli amici della Giunta degli affari europei, con alcuni dei quali lavoriamo insieme da anni in questo settore, di prendere in considerazione, quando sarà giunto il momento opportuno, la proposta di trasformare il Senato in Camera interna europea, facendone un solido e prezioso anello di raccordo tra la legislazione europea e la legislazione interna, lasciando alla già esistente Commissione bicamerale per le questioni regionali e alla Conferenza per i rapporti fra lo Stato e le regioni il compito di coordinare la legislazione centrale con quella regionale.

Non vi è stata da parte nostra, signor Presidente, alcuna involuzione, come ha voluto sostenere il senatore Bedin. Tutta la Casa delle Libertà, e soprattutto Alleanza Nazionale per alcuni temi, è perfettamente conscia del fatto che il processo di integrazione europea deve essere rafforzato, nel mantenimento doveroso di tutte le identità che ci caratterizzano agli occhi del mondo.

Tornando al provvedimento in esame, è sufficiente fare riferimento alla completa e consistente relazione del senatore Basile, sulle cui indicazioni e osservazioni concordo pienamente. L'unica doverosa precisazione va fatta in riferimento all'articolo 33 della legge comunitaria, che modifica l'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, relativa alla caccia, precedentemente richiamata dal senatore Turroni.

In relazione a tale articolo, avevo predisposto un emendamento tendente ad uniformare la normativa interna della caccia a quella europea. Poiché intorno a questo emendamento si erano scatenati i furori della sinistra, e soprattutto dei Verdi, i quali sono europeisti quando ne hanno voglia ma quando non vogliono l'Europa non la vedono affatto, ho preferito rinunciare a tale opportunità, un'opportunità di civiltà, per discutere tutti insieme di questo tema nell'ambito di un apposito provvedimento di identico contenuto, già licenziato dalla competente Commissione, che spero sia calendarizzato quanto prima.

Ciò osservato, Alleanza Nazionale si appresta a dare il proprio voto favorevole alla legge comunitaria 2001, auspicando che il Governo voglia mettere a regime – credo che l'eupeismo sia questo – un sistema che, partendo dalla fondamentale legge comunitaria, sia sempre più efficace ai fini di un coordinamento politico e legislativo tra l'Unione e lo Stato membro. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzella. Stante la sua assenza, si intende che abbia rinunciato.

Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge comunitaria, senatore Basile.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio gli intervenuti per il ricco contributo offerto alla discussione su questa legge che coinvolge una tematica sicuramente molto ampia, rispetto alla quale ci siamo preoccupati di promuovere un dibattito sia in quest'Aula che nelle Commissioni competenti, in particolare nella Giunta per gli affari delle Comunità europee. Peraltro, tale interesse ha portato all'attivazione di una indagine conoscitiva svolta di intesa con le competenti Commissioni della Camera dei deputati.

Quanto dichiarato dal senatore Greco, relatore sul documento congiunto al presente disegno di legge, merita alcuni richiami, giacché nel commento alla relazione concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea egli ha espresso sinteticamente alcune considerazioni richiamando dei capitoli che sono stati analizzati nel corso della relazione.

Intendo accennare soltanto ad alcuni aspetti; mi riferisco, in particolare, alla nostra iniziativa – di cui è stata data notizia – volta a promuovere, nell'ambito della Giunta per gli affari delle Comunità europee, le adeguate procedure onde far sì che un domani, mi auguro prossimo, tale Giunta venga trasformata in una Commissione per gli affari europei, analogamente a quanto già accade presso l'altro ramo del Parlamento.

Desidero altresì evidenziare che il Parlamento italiano (Camera e Senato) ha attivamente partecipato – come si evince nella relazione, ma anche successivamente alla sua redazione – alle riunioni della COSAC dei Parlamenti europei, anche a quella più recente, che ha avuto luogo nei primi di dicembre a Bruxelles, in occasione della chiusura del periodo di Presidenza belga dell'Unione europea. In quella sede sono stati presentati due ordini del giorno, votati sia al Senato che alla Camera, che hanno dato lustro alle nostre posizioni. Siamo stati, infatti, tra i pochi Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea a votare un apposito documento, espressione della quasi totalità dei Gruppi politici rappresentati nei due rami del nostro Parlamento.

Non posso non ricordare anche un'altra tematica che è stata oggetto di approfondimento, mi riferisco alla politica europea di sicurezza e difesa comune (PESD) che è stata affrontata nel corso di tante riunioni.

Vi è poi un altro argomento che diventa sempre più importante e che attiene alla sicurezza alimentare. Come qualcuno ha avuto modo di richiamare nel corso della discussione generale, stiamo infatti vivendo giornate importanti, giacché si sta per decidere – probabilmente tale decisione si avrà a marzo a Barcellona – a quale Paese e città assegnare l'autorità per la sicurezza alimentare.

Ritengo altresì che meritino qualche considerazione le osservazioni svolte dalla senatrice Dentamaro, che non è presente in Aula e che ringrazio per le attestazioni di stima rivolte sia alla mia persona che al Governo in riferimento alla soluzione evidenziata e diffusa relativa alle modifiche della Costituzione in relazione al recepimento della legge comunitaria.

Mi compiaccio che sia stata sottolineata l'importanza del potere sostitutivo dello Stato, allorché vi è una presa di posizione ed una pronta soluzione normativa offerta dalle regioni. Credo si tratti di un aspetto molto importante rispetto al quale mi si permetta di affermare che è vero che le leggi comunitarie del 1999 e del 2000 sono state approvate nei tempi previsti, tuttavia vorrei fare presente che la legge relativa al 2001 giunge in ritardo perché il Paese ha dovuto affrontare elezioni molto importanti.

Nel merito probabilmente il ministro Buttiglione ci confermerà che gli Uffici stanno lavorando alla legge comunitaria del 2002 che è prossima ad essere diffusa e trasmessa alle Camere.

Mi si permetta, signor Presidente, di svolgere alcune osservazioni in relazione al concetto ripreso anche dalla senatrice Dentamaro, cioè che l'Italia è il Paese dei fichi d'India.

Sono di origini siciliane e sono fiero di vivere in una regione in cui si produce il 90 per cento dei fichi d'India italiani. La coltura dei fichi d'India, specialmente quella specializzata, crea valore aggiunto, reddito e occupazione; è un onore per noi avere questo primato e deve essere per noi un onore essere cittadini del Paese dei fichi d'India e della coltivazione di questi ultimi.

Siamo il secondo Paese al mondo dopo il Messico. C'è un'apposita rete di assistenza tecnica della FAO (il *cactusnet*) cui partecipano ben 30 Paesi produttori di tutti i continenti del mondo. Credo, quindi, che questa coltivazione, così importante soprattutto in riferimento agli sviluppi possibili, meriti attenzione.

Trovo anche interessanti le proposte avanzate della senatrice Dentamaro in riferimento alla legge La Pergola: il recepimento automatico, il cosiddetto rinvio dinamico così come il già citato potere sostitutivo e, in generale, i riferimenti alla riforma costituzionale (Titolo V).

Il senatore Malentacchi ha sottolineato che vi è bisogno di «Europa», di un'Europa che deve essere ricondotta sul sentiero della solidarietà e del dialogo sociale. Non condivido, però, quanto ha affermato in relazione alla crisi della globalizzazione neo-liberista, come è stata da lui definita. La globalizzazione è un brutto neologismo. Già John Kenneth Galbraith si espresse in questi termini, ed io sono d'accordo, ma non possiamo dimenticare che, come sostiene un economista illustre, quale Bagwathi, è vero che la globalizzazione aumenta il divario che porta i Paesi più ricchi a di-

ventare sempre più ricchi e i Paesi più poveri a diventarlo sempre di più ma i Paesi più poveri, in assoluto, raggiungono uno sviluppo, un'evoluzione positiva, che in assenza della globalizzazione, non vi sarebbe.

Studi condotti dalla Banca d'Italia, anche in riferimento ai decenni passati, testimoniano come sia importante abbattere tutte le barriere protezionistiche ed hanno sottolineato quanto importante sia commerciare, scambiare, specializzarsi. I dati dimostrano che la logica libero-scambista è sicuramente migliore di quella protezionistica.

Il senatore Vitali ha fatto una proposta che ritengo interessante: creare cioè una apposita convenzione italiana per l'Europa esprimendo fedeltà europea dell'Italia all'Europa.

Il senatore Ruvolo ha sottolineato quanto sia importante che l'Unione europea intervenga maggiormente per il Sud, soprattutto con investimenti in opere pubbliche. In proposito, ricordo che nell'ambito dei fondi strutturali un asse prioritario è destinato proprio ad intervenire a questo scopo e che molte opere pubbliche vanno certamente realizzate ma anche completate. Siamo un Paese in cui molto spesso – ahimè – le opere non vengono completate.

Il senatore Ruvolo sottolineava anche l'esigenza di intervenire a favore delle categorie più a rischio.

Il senatore Eufemi ha, invece, parlato di *governance*. È stato recentemente approvato (esattamente a metà giugno) dalla Commissione europea un Libro Bianco sul tema della *governance* che deve illuminare anche l'azione del nostro Paese. Nella sua completa articolazione di diversi modelli che vanno per la maggiore ha espresso una preferenza per il modello Giscard d'Estaing e si è pronunciato per la costituzionalizzazione dell'Europa così come il vertice di Laeken ha sigillato.

Credo sia opportuno raccogliere il suo invito di ripensare le politiche di coesione, di disoccupazione e trovo molto interessante la sua proposta di individuare altri indicatori per la programmazione 2007-2013. Quando vi saranno altri 10 Paesi membri e l'Unione europea sarà costituita da 25 Paesi, vi sarà l'esigenza di mantenere regioni che non hanno ancora raggiunto un elevato tasso di sviluppo, come il Mezzogiorno d'Italia, e dobbiamo adesso, come Paese, proporre nella sede competente un tasso degli indicatori, quale ad esempio il tasso di disoccupazione, che sicuramente non sfavorisca il Mezzogiorno d'Italia.

L'Europa dei cittadini, l'opportunità di una sessione europea, la creazione di una società multietnica, multirazziale, la necessità di procedere ad un allargamento sostenibile, la necessità anche di essere consapevoli della diversità che regna in Europa e che deve essere considerata una ricchezza.

Il senatore Bedin ha parlato della necessità di un capitolo sociale da aprire e sostenere e delle prospettive di un certo allargamento, che però – mi si consenta – impongono con urgenza la revisione di alcune riforme: per esempio, quelle riguardanti la politica agricola comunitaria e la coesione economica e sociale; non possono essere le riforme attualmente vigenti quelle che governeranno l'Europa di domani. Abbiamo bisogno di riforme in questo senso, oltre a talune riforme istituzionali.

La Carta dei diritti fondamentali deve essere inserita nella Costituzione: questo è sicuramente un obiettivo. Ricordo che, quando fu creata la prima Convenzione relativa alla Carta dei diritti fondamentali, ci si pose il problema se inserirla come premessa, se inserirla addirittura come allegato ai trattati o farne una semplice dichiarazione. Allora, si è deciso di seguire quest'ultima strada, nella piena consapevolezza che sarebbe stata osservata appieno da tutti i Paesi membri.

C'è un altro problema molto grosso, quello del *financing*, del bilancio. Noi non possiamo sostenere nel futuro un'Europa con l'attuale bilancio. Ricordo che, al momento, poco più dell'1 per cento del bilancio dei Paesi membri viene destinato all'Europa: è insufficiente per il carico di politiche, di obiettivi che vuole raggiungere l'Unione europea. L'Italia dev'essere protagonista a Barcellona, durante la Presidenza spagnola dell'Unione europea.

Occorre più trasparenza e più democrazia, come ricorda il senatore Bedin, il quale, fra l'altro, ha sottolineato la necessità di procedere a una revisione dei tempi per il recepimento delle direttive, ha richiamato l'articolo 6 della legge comunitaria 2000 e, soprattutto, si è soffermato sul rapporto, che dev'essere migliorato, fra il Parlamento e le rappresentanze italiane.

Il senatore Turrone ha sottolineato l'esigenza di creare una sessione di bilancio per gli aspetti comunitari, in modo che le disposizioni che derivano dall'appartenenza alla Comunità europea siano messe in risalto e a queste si provveda con appositi recepimenti. Bisogna studiare – sono d'accordo – l'impatto degli effetti normativi nel rapporto Europa-Costituzione italiana. Alcune tematiche che sono state approfondite devono costituire oggetto di apposite riflessioni, per esempio quella riguardante la gestione dei rifiuti.

Infine, il senatore Magnalbò ha rimarcato la collocazione europeista del nostro Paese. Egli ha richiamato la necessità di mettere mano sia alla fase ascendente che a quella discendente, affinché l'Italia non risulti indietro nel recepimento delle normative comunitarie (come sottolineava questa mattina il senatore Greco, il quale ricordava che l'Italia è passata dall'ottavo all'undicesimo posto). Bisogna creare – sostiene il senatore Magnalbò – una Camera delle Regioni e credo che un emendamento, che era stato annunciato ma che poi lui non ha presentato, possa trovare accoglimento in altra sede nella Commissione di merito.

In chiusura, mi auguro, signor Presidente, che si possa adesso procedere all'esame dell'articolato nella piena convinzione che è necessario accogliere alcune direttive, considerando anche che seguirà sicuramente, a distanza di pochi mesi, la legge comunitaria 2002.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per le politiche comunitarie.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve, anche perché il relatore ha

svolto considerazioni che condivido interamente rispondendo in modo puntuale a tutti gli interventi che vi sono stati.

Il Governo Berlusconi presenta in quest'Aula una legge comunitaria che nelle sue strutture fondamentali è stata preparata dal Governo precedente; e questo è un chiaro segno della continuità della politica europeista di questo Governo. Su alcune questioni fondamentali della politica estera e della politica europea – che peraltro non è politica estera – occorre infatti che, per quanto possibile, tutto il Paese sia unito.

Ciò non toglie naturalmente che ogni Governo ponga i propri accenti e che lecitamente si sviluppino delle posizioni anche di politica estera e di politica europea che contraddistinguono un Governo, ma all'interno di un ampio cammino che ci è segnato dalla storia: quella iniziata dai Governi di Alcide De Gasperi, che hanno posto il primo pilastro della partecipazione italiana alla costruzione europea. Noi intendiamo proseguire su questo cammino: politica *bipartisan*, consapevolezza che esiste una maggioranza e un'opposizione e quindi delle sottolineature proprie. Infatti, abbiamo provveduto anche a migliorare dal nostro punto di vista la legge comunitaria che è passata al vostro esame.

Siamo in ritardo sui tempi; abbiamo avuto però elezioni importanti e questa è una legge comunitaria particolarmente pesante. Credo bisogna dare atto alla Commissione competente del grande lavoro che ha svolto, dandoci una legge comunitaria che migliorerà fortemente, dopo la sua approvazione e con gli adempimenti successivi, la posizione dell'Italia nello *scoreboard*, nella classifica degli adempimenti europei dei diversi Paesi. Noi abbiamo già avuto un forte recupero di produttività in questi sei mesi – l'ultimo *scoreboard* ci fa salire di diversi punti – e siamo ormai nel gruppo di testa; abbiamo l'ambizione di essere, entro il semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea, cioè entro la seconda metà del 2003, il Paese europeo più in regola con gli adempimenti relativi all'Unione.

Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue BUTTIGLIONE, ministro delle politiche comunitarie). La discussione è stata ampia, a tratti avvincente ed è andata oltre la legge comunitaria investendo i profili generali dell'Europa che vogliamo e la politica europea del Governo.

Credo non esista alcun motivo di dubitare della coerenza europeista del Governo italiano. Vorrei rimandare per qualche valutazione agli articoli apparsi ieri e l'altro ieri sul *Wall Street Journal*, nei quali viene espresso grande apprezzamento per l'impegno europeo del Governo italiano. Se non temessi di annoiare l'Aula, potrei citare molti altri interventi

sulla stampa internazionale, la quale mostra di avere meglio compreso le reali posizioni di politica estera ed europea del nostro Governo.

Certo, abbiamo un forte orgoglio di essere italiani. Sono orgoglioso del mio Paese; sono orgoglioso, per esempio, tra le altre tante cose, che l'Italia abbia generato una dinastia imprenditoriale come gli Agnelli e costruito una grande impresa come la FIAT. Sono orgoglioso che la Sicilia – ma non solo questa regione – produca i fichi d'India: vorrei ricordare che quella dove nascono i fichi d'India è anche la terra dove fioriscono i limoni, come dice Goethe in una poesia che è emblematica di quella nostalgia del Mediterraneo, che è un tratto fondamentale della cultura non solo tedesca ma di tutta la Mitteleuropa.

Orgogliosi delle automobili, orgogliosi dei limoni e anche dei fichi d'India! Noi pensiamo che l'Italia sia un Paese che in Europa deve contare di più. Condividiamo fino in fondo il motto della Presidenza spagnola: «più Europa». Aggiungiamo, come programma del Governo italiano in questo semestre: «più Italia in Europa», perché l'Italia altrimenti si sente quasi prigioniera e nasce nel nostro Paese un mugugno antieuropeo che noi vogliamo riassorbire nella concretezza dei fatti.

Non vogliamo correre il rischio di certe famiglie dove, quando la moglie si lamenta, il marito le risponde che il loro è un grande amore e lei gli rinfaccia di picchiarla, di non partecipare ai lavori di casa, di non lavare mai i piatti e così via. Una famiglia che pensi di andare avanti semplicemente affermando che il proprio è un grande amore e senza risolvere questi concreti problemi rischia di sfasciarsi.

Allora, noi siamo per l'Europa, siamo euroentusiasti ma anche eurorealisti. Un eurorealista è un euroentusiasta che ascolta le lamentele degli euroscettici e pensa che molte volte questi abbiano ragione nella loro diagnosi: ci sono dei problemi, c'è troppa burocrazia e non c'è abbastanza comprensione, per esempio, del fatto che l'Italia è caratterizzata da un sistema di piccole e medie imprese e le direttive molte volte sono fatte avendo in mente imprese medio-grandi. Un euroentusiasta che sa comprendere i problemi degli euroscettici, capisce che la terapia «meno Europa» è sbagliata, ma i problemi esistono e vanno affrontati e risolti nella concretezza dell'azione politica.

L'Europa che vogliamo è una forte Federazione di Stati-nazione, come ha detto il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Sarà questa una Confederazione di Stati o uno Stato federale? Non vogliamo porci questo problema. La Svizzera è vissuta dal 1291 al 1848 senza sapere se era una Confederazione di Stati o uno Stato federale: sarebbe un errore porre oggi una questione teoretica all'attenzione politica della Convenzione.

La Convenzione deve partire dai bisogni dei cittadini e dalle loro domande; i cittadini chiedono più sicurezza interna ed esterna. Una politica economica che permetta a tutti di trovare un lavoro e di costruirsi una famiglia e un futuro deve rispondere a queste domande; poi, tra vent'anni ci diranno da un punto di vista giuridico e filosofico quello che esattamente avremo fatto. Ma porre oggi la questione in altri termini sarebbe perico-

loso, non per il dibattito politico interno italiano, ma per il dibattito generale che oggi c'è in Europa.

Siamo quindi eurorealisti; la definizione non è mia, l'ho data insieme ad Helmut Kohl al convegno di Alpbach nell'agosto di quest'anno. Vorrei poi dire al senatore Bedin che siamo attenti a tutti i problemi che lui ha sollevato.

In merito ai confini, la nostra posizione è che l'Europa deve averne e questi corrispondono più o meno ai Paesi candidati che riusciranno ad adempiere agli obblighi dei 31 capitoli. Sappiamo però che l'Europa non è solo l'Unione europea: c'è la Russia e la Confederazione di Stati Indipendenti intorno a questa.

Dobbiamo immaginare un'Europa che abbia due polmoni, come diceva a suo tempo Giovanni Paolo II: quello orientale e quello occidentale. Dobbiamo anche costruire dei sistemi che raccordino queste due metà dell'Europa. Il Consiglio d'Europa, che ha visto declinare la sua funzione politica nel tempo, oggi ne sta riacquistando una nuova e più forte, proprio perché è la principale Assemblea all'interno della quale si ritrovano le due parti dell'Europa, che devono imparare a collaborare con sempre maggiore fiducia e continuità.

Siamo a favore del voto a maggioranza? Ha detto molto bene Carlo Azeglio Ciampi e ha ripetuto Silvio Berlusconi in un recente discorso che il metodo comunitario emerge sempre dove si toccano i limiti del metodo intergovernativo. Nel primo pilastro i limiti del metodo intergovernativo li abbiamo toccati; occorre, allora «comunitarizzare» per intero il primo pilastro. Ma voi pensate davvero che abbiamo raggiunto i limiti del metodo intergovernativo per quanto riguarda la politica comune di difesa e la politica estera comune? Queste politiche quasi non esistono!

È difficile che i Paesi europei partano con queste politiche e *d'emblée* con il metodo comunitario; una fase in cui evidentemente si dovrà usare il metodo intergovernativo è molto probabile. Dobbiamo trovare un equilibrio di metodo governativo e comunitario, e questo è il tema della difficile trattativa che abbiamo davanti nell'anno 2002, che è l'anno della Convenzione e della Costituzione europea.

Siamo per la codecisione? La risposta è stata già data. Dove c'è metodo comunitario ci deve essere codecisione. E dove non c'è codecisione? Il senatore Magnalbò meriterebbe di essere famoso non per i suoi emendamenti sulla caccia, che ha ritirato con molto senso di responsabilità (non rinunciando alla sua battaglia, ma impegnandosi a condurla in sede più propria), ma per l'insistenza con cui ricorda un principio: dove non ci sono codecisione e controllo parlamentare del Parlamento europeo, vi deve essere il controllo dei Parlamenti nazionali. In che modo non saprei dirlo.

Ho posto provocatoriamente la questione proponendo di prevedere una Camera espressione dei Parlamenti nazionali, ma so che ci sono molte obiezioni a tale proposta. La discussione è aperta. Dobbiamo rafforzare il controllo parlamentare dei Parlamenti nazionali in tutto ciò che non è già

controllato dal Parlamento europeo, e questo è un altro tema di discussione.

Siamo a favore del mandato di cattura europeo? Certo. E ci siamo opposti? Certo, perché esisteva un percorso, quello definito dall'incontro di Tampere, il quale prevedeva prima l'avvicinamento dei diritti penali, poi la definizione di un *habeas corpus* europeo – l'insieme dei diritti che il cittadino europeo fa valere contro ogni mandato giudiziario – e poi il mandato di cattura europeo. La pressione della lotta contro il terrorismo ci ha portati ad anticipare «un pezzo»; dobbiamo fare in fretta a costituzionalizzare la Carta, ma anche a definire, ritoccandola, il nocciolo dell'*habeas corpus* europeo.

Siamo a favore di un'industria europea di difesa? Certo; questo non può voler dire che accettiamo ogni decisione assunta da altri, soprattutto quelle che non ci convincono. Vorrei ricordare che la polemica sull'aereo A400M si è spenta in Italia, ma è proseguita all'estero e la Germania non partecipa. Chi di voi ha letto la *Frankfurter Allgemeine Zeitung* di due o tre giorni fa sa che la Germania scopre di non poter partecipare al programma almeno per un anno. Quindi, la famosa decisione, che era così bruciante per cui dovevamo dire subito di sì o di no, si assumerà (semmai avverrà) non per l'esercizio finanziario in corso, ma per il prossimo. Abbiamo dunque il diritto di dire la nostra e qualche volta di non essere d'accordo.

È stato sollevato il problema della riforma della legge comunitaria. È urgente, anche per permettere al Parlamento di valutare i grandi temi che poi qui appaiono molte volte «sbriciolati» in 1.000 provvedimenti particolari. Noi siamo impegnati ad informare il Parlamento, siamo informati a realizzare il controllo parlamentare, abbiamo cominciato a farlo, contiamo di procedere con speditezza, perché un Governo che va a trattare nei Consigli dei ministri con degli atti di indirizzo del Parlamento non è più debole, ma più forte, e un Parlamento e una società che partecipano alla fase ascendente del processo europeo non si sentono sudditi di Bruxelles, ma avvertono che c'è una sovranità condivisa, un esercizio congiunto delle sovranità, che è l'unico modo in cui la sovranità italiana oggi può essere esercitata in modo efficace.

C'è stato qualche intervento che ha sollecitato nuovi provvedimenti; per esempio, l'introduzione nell'ordinamento italiano della direttiva 1999/30/CE. Quello che non abbiamo realizzato oggi, lo faremo al più presto: la nuova legge comunitaria è già in preparazione. Vorrei dire, però, che con questa comunitaria abbiamo fatto un grande passo in avanti: contiamo di portare l'Italia fra i Paesi che hanno il massimo di aderenza alla normativa europea.

Ringrazio tutti gli intervenuti e nuovamente il relatore e il Presidente della Commissione di merito. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro; spero che potremo continuare insieme in questo lavoro nello spirito del servizio alla comunità nazionale di cui siamo espressione e all'Europa che vogliamo e che stiamo costruendo. (*Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN*).

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo. Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 19.0.100 e parere di nulla osta sugli emendamenti 1.102, 9.0.100, 26.102, 26.103 e 26.0.100 alle seguenti condizioni, ai sensi della medesima norma costituzionale: per l'emendamento 1.102, che agli oneri derivanti dall'attuazione della direttiva ivi prevista si provveda nei limiti delle risorse finanziarie di cui al fondo indicato all'articolo 2, comma 1, lettera *d*); per l'emendamento 9.0.100, che al comma 4 le parole: «non derivano» siano sostituite dalle altre «non devono derivare»; per gli emendamenti 26.102 e 26.103, che alla lettera *i*), dopo la parola: «istituzione», siano inserite le seguenti: «nell'anno 2003»; e, infine, per l'emendamento 26.0.100, che, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: «1-bis. Dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, più che illustrare gli emendamenti, vorrei comunicare che il Governo ritira l'emendamento 1.102, che riproporrà, in versione modificata, come emendamento 40.0.18. Abbiamo dovuto infatti accettare alcune osservazioni della Commissione bilancio che ci chiede un perfezionamento della copertura finanziaria.

Gli altri emendamenti si intendono illustrati.

DE PETRIS (*Verdi-U*). L'emendamento 1.103 si intende illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.104, mentre sono contrario all'emendamento 1.103.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.103.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.102 è stato ritirato dal Governo e sarà ripresentato come emendamento 40.0.18.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato, con gli annessi allegati A e B.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario a tutti gli emendamenti, ma vorrei spiegarne brevemente i motivi.

L'emendamento 2.100 mira a limitare la possibilità di prevedere sanzioni penali su materie oggetto di tutela penalistica. Tuttavia, questo vincolo aprioristico nei confronti del legislatore non appare del tutto giustificato perché impedirebbe, qualora necessario, la predisposizione di nuove sanzioni penali in materie non ancora assistite da quel tipo di tutela.

Dato che le sanzioni alternative per le quali è competente il giudice di pace sono già disciplinate in via generale dal codice di procedura penale, l'emendamento 2.101 non appare condivisibile; esso comporterebbe l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle norme relative al codice di procedura penale.

Con riferimento all'emendamento 2.102, a parte il fatto che bisognerebbe sollevare qualche perplessità tecnico-giuridica sulla formulazione testuale della sua seconda parte, non si intravede alcuna ragione per effettuare in questa sede una scelta aprioristica volta alla depenalizzazione. Ne conseguirebbe un'eccessiva attenuazione dell'apparato sanzionatorio, precludendo *a priori* soluzioni sanzionatorie più rigorose eventualmente

necessarie. Pertanto, confermo il parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame di un emendamento, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9, che invito il Governo ad illustrare.

Faccio presente che, per renderlo conforme al parere espresso dalla 5ª Commissione, al comma 4 la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento intende fissare criteri specifici di delega per l'attuazione delle direttive 93/104/CE del Consiglio, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento e del Consiglio, 1999/63/CE del Consiglio, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, e 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

In materia sono già pendenti a livello comunitario procedure di infrazione a carico dell'Italia, per cui si rende necessario procedere ad una rapida approvazione di tali direttive.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.100 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BASILE, *relatore*. Esprimo parere contrario perché, data la particolare delicatezza della materia alimentare, non appare opportuno alleggerire l'apparato sanzionatorio.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento dovrebbe essere dichiarato decaduto.

MAGNALBÒ (AN). Lo faccio mio e lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento 14.0.100 è abbastanza semplice e se ne comprende chiaramente lo spirito.

Vorrei richiamare l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sul fatto che il recepimento, previsto dalla legge comunitaria, della direttiva n. 18 del 2001 costituisce un'occasione per rendere immediatamente vigente la normativa essenziale sull'etichettatura dei prodotti contenenti OGM e sulla tutela delle produzioni agroalimentari di qualità. Si tiene conto, in questo modo, dell'esigenza unanimemente avvertita di garantire la sicurezza, l'informazione e la libertà di scelta dei consumatori.

È necessario non dilazionare ulteriormente l'entrata in vigore di una chiara disciplina in materia; questa richiesta è stata avanzata diverse volte dalle organizzazioni agricole e dalle imprese agroalimentari che hanno segnalato l'urgenza di tutelare la qualità delle produzioni tipiche del Paese.

La prima parte dell'emendamento introduce l'etichettatura obbligatoria, a partire dal 31 marzo 2002, con la dicitura richiesta dall'Unione europea per tutti i prodotti destinati al consumo umano e per i mangimi zootecnici; è stata indicata quale soglia di tolleranza una presenza di OGM inferiore all'1 per cento, già prevista nel Regolamento CEE.

L'inclusione dei mangimi zootecnici deriva chiaramente dalla necessità di garantire la tracciabilità dei prodotti per l'allevamento e la qualità delle carni dopo le vicende della «mucca pazza», tenendo presente che la gran parte degli OGM è oggi destinata, attraverso la soia e il mais, proprio all'alimentazione degli animali.

La seconda parte dell'emendamento si propone di valorizzare le caratteristiche naturali e di assoluta eccellenza che caratterizzano i nostri prodotti DOP e i IGP, individuando in tal modo una filiera della qualità esente dalla contaminazione degli OGM.

Voglio far presente al Governo e al relatore che di questo argomento abbiamo discusso varie volte. Il ministro dell'agricoltura Alemanno si è

pubblicamente impegnato rispetto a tale specifica questione. Non è casuale che l'emendamento non sia sottoscritto unicamente da appartenenti al Gruppo dei Verdi ma da moltissimi senatori. Vi è infatti unanime riconoscimento in ordine alla centralità della qualità nelle nuove politiche agricole italiane e vogliamo garantire che i nostri prodotti di eccellenza, DOP e IGP, siano OGM *free*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le considerazioni della senatrice De Petris. Tuttavia, l'emendamento è inaccettabile perché già vige in materia una disciplina comunitaria dal tenore assolutamente garantista, di particolare tutela dei consumatori e dotata di applicabilità diretta. Mi riferisco al Regolamento n. 49 del 10 gennaio 2000.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Le argomentazioni della prima firmataria dell'emendamento sono forti e convincenti. Esiste però una normativa in materia che mi sembra realizzare l'intenzione che è alla base dell'emendamento ed essere per certi aspetti di maggiore tutela per i consumatori.

La mia posizione non è contraria alla preoccupazione di maggiore tutela, ma è dettata dalla convinzione che esistano già nell'ordinamento strumenti adeguati per conseguire questo risultato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.100.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei sottolineare nuovamente che stiamo parlando dei mangimi che attualmente non sono inclusi.

Si tratta di una questione rilevante di cui abbiamo discusso varie volte nella Commissione di merito. Infatti, è inutile continuare a parlare di tracciabilità e di qualità delle carni, o ancora ricordare la vicenda della mucca pazza, se non spieghiamo poi ai nostri consumatori con che cosa si è nutrito l'animale e, soprattutto, se il mangime utilizzato contenesse o meno OGM. Ciò anche in considerazione del fatto che, com'è noto, gli OGM sono presenti nelle produzioni di soia e mais che rappresentano nel 90 per cento dei casi il principale alimento utilizzato negli allevamenti.

Le denominazioni DOP e IGP sono strumenti che tutelano la nostra agricoltura di qualità e, nello specifico, i nostri prodotti di eccellenza, soprattutto considerate le dinamiche presenti nell'Unione europea e le poli-

tiche forti attuate nell'ambito dell'agricoltura continentale. Infatti, è evidente che la garanzia che i prodotti di qualità DOP e IGP siano esenti da OGM rappresenta un elemento ancora più forte di promozione dei nostri prodotti di qualità.

Ribadisco che è inutile impegnarsi pubblicamente in tal senso, come si è fatto, e poi in Aula tenere un comportamento diverso. Di ciò francamente mi dispiaccio, considerato che noi appoggiamo il Governo quando avanza delle proposte importanti e dimostra il suo impegno, che però deve mantenere anche nei fatti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19, che invito i presentatori ad illustrare.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, chiedo di accantonare l'emendamento 19.0.100, per rimediare ai problemi che hanno determinato tale parere. Contiamo infatti di riproporre il contenuto del suddetto emendamento in una nuova formulazione.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 19.0.101 si chiede la proroga del termine originariamente previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994, di attuazione della direttiva 95/63 CE, concernente

l'adeguamento delle attrezzature di lavoro mobili con lavoratori a bordo, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV.

Nello specifico, il suddetto termine, fissato inizialmente al 30 giugno 2001, è differito al 5 dicembre 2002, allineandolo così al termine ultimo previsto dalla stessa disciplina comunitaria cui assicurare attuazione. Il mio emendamento, pur posticipando nel tempo l'obbligatorietà del rispetto della normativa comunitaria predetta, si pone in piena sintonia con essa ed è questa la ragione per cui è stato presentato.

L'emendamento 19.0.103 intende posticipare l'operatività degli adempimenti che la nuova definizione di videoterminalista, posta dal comma 1 dell'articolo 21, della legge n. 422 del 29 dicembre 2000, comporta.

La necessità di prorogare l'entrata in vigore va correlata alle difficoltà obiettive di adeguamento che non solo i privati, ma anche le pubbliche amministrazioni, incontrano.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.0.101 e 19.0.102, di contenuto identico.

Esprime, invece, parere contrario sugli emendamenti 19.0.103 e 19.0.104 perché, mentre per i precedenti emendamenti ricadiamo all'interno del termine previsto dalla direttiva, in questo caso siamo già ampiamente fuori del termine previsto dalla direttiva 90/270.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.101, identico all'emendamento 19.0.102.

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, vorrei esprimere la nostra contrarietà alla proroga di termini. Siamo in presenza di proroghe di lungo periodo: nel primo caso un anno e mezzo e nel secondo caso, come ha anche ricordato giustamente il Ministro, si va addirittura oltre i limiti previsti dalla direttiva comunitaria.

Vorrei ricordare che si tratta di adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, quindi ulteriori proroghe non fanno che prolungare situazioni di incertezza e di adempimento non pieno delle direttive comunitarie. Spostare il termine da giugno 2001 a dicembre 2002 è indubbiamente eccessivo.

Noi, quindi, voteremo contro questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.101, presentato dal relatore, identico all'emendamento 19.0.102, presentato dal senatore Girfatti.

È approvato.

BASILE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 19.0.103 anche in considerazione delle osservazioni svolte dal ministro Buttiglione.

GIRFATTI (*FI*). Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che invito il presentatore ad illustrare.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, questo ordine del giorno si illustra da sé.

Vorrei però riformulare il dispositivo come segue: «invita il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte...», lasciando la restante parte inalterata.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

BASILE, *relatore* Signor Presidente, in considerazione delle modifiche apportate, il mio parere è favorevole.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Anche il Governo esprime parere favorevole. Si tratta di un invito a favorire la condi-

zione del contraente più debole nell'ambito del complesso mondo delle subforniture. Occorre il massimo impegno e noi lo garantiremo in quanto conosciamo la difficoltà del tema.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1(testo 2) non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'articolo 24 sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo perché ritengo che non sia opportuno non procedere all'attuazione della direttiva 2000/13 CE, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari e della relativa pubblicità.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, pur comprendendo le ragioni del senatore Girfatti, anch'io esprimo parere contrario per le medesime ragioni illustrate dal relatore.

GIRFATTI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI (*FI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25 sul quale sono stati presentati due emendamenti, il primo dei quali è da intendersi illustrato.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 25.100.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di una materia che è stata oggetto anche nel passato di un dibattito molto acceso.

Credo che l'eventuale approvazione dell'emendamento 25.100, e la conseguente soppressione dell'articolo 25 del disegno di legge in esame, non si possa ritenere contrastante con la direttiva 2000/36, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana. Ritengo che in questa occasione sia opportuno rimettersi al giudizio dell'Aula.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 25.101.

Credo che tutti i miei colleghi e sicuramente il relatore e il Ministro ricorderanno il vivace dibattito che si svolse quando venne approvata in sede europea la direttiva 2000/36, perché proprio l'Italia e la Spagna, che usavano e ancora usano nell'etichetta la dizione: «surrogato di cioccolato» per il cioccolato non puro furono e sono di fatto obbligate a considerare cioccolato anche quello che non è puro.

Noi proponiamo, per una maggiore tutela e informazione dei consumatori, di aggiungere alla dizione: «cioccolato», la menzione esatta: «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao».

Gli uomini magari hanno meno dimestichezza con questo genere di cose, ma se ognuno di voi guarda la propria giacca, vedrà che dentro c'è un'etichetta in cui è scritto esattamente di che cosa è composto tessuto del vostro vestito. Ora, se questo si fa per un vestito, pensate a quello che ognuno di noi consuma, con tutto quel che può comportare in termini di salute e di sicurezza. Anche questo contribuisce a informare i consumatori.

Non solo: badate bene, la produzione italiana di cioccolato è una produzione di alta qualità, quindi è inutile affermare genericamente che dobbiamo difendere, nell'ambito comunque dello spirito europeo, anche i nostri interessi nazionali, e poi non essere coerenti al riguardo.

Credo che noi abbiamo la possibilità di aggiungere la menzione: «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao», informazione assolutamente semplice ed elementare. (*Applausi del senatore Turrone*).

BEDIN (*Mar-DL-U*) . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, parlo a titolo personale, non a nome del mio Gruppo.

Desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 25.101. Su quest'argomento avevo già svolto in sede di Giunta per gli affari delle Comunità europee una valutazione negativa dal punto di vista formale. Non entro nel merito perché condivido quanto ha detto la senatrice De Petris.

Proprio perché condivido la finalità dell'emendamento, ritengo però indispensabile che, nel predisporre le nostre leggi, teniamo conto delle disposizioni emanate in materia da parte dell'Unione europea.

Qui si tratta della materia della etichettatura. Per le etichette l'Unione europea prevede una procedura specifica che il Governo non ha seguito. Noi, ripeto, abbiamo sollevato la questione anche in sede di Giunta; non ci è stata data, almeno finora, da parte del Governo una risposta, cioè se la Commissione europea sia stata informata del contenuto del disegno di legge e se abbia ottenuto il parere favorevole. Dico ciò perché temo che questa disposizione, così formulata, faccia la stessa fine della

legge italiana sull'etichettatura dell'olio d'oliva, che è stata bocciata dalla Commissione europea perché non erano state seguite le procedure.

Ora io temo, signor Presidente, che così facendo offriamo un'arma a coloro che, nel dibattito che si è svolto qui e che si sta svolgendo nel nostro Paese, si definiscono euroscettici. Nel momento in cui l'Unione europea, prevedibilmente, non avendo noi rispettato le procedure, boccerà questa normativa, gli euroscettici cominceranno a gridare: ecco, vedete, l'Unione europea impedisce che i consumatori siano informati.

Siccome io sono un europeista convinto, e sono anche convinto che le regole vanno rispettate, credo che su questa materia il Governo debba assumere un'iniziativa propria. Ci sono ormai anche le condizioni politiche, perché al vertice del WTO di Doha la materia della qualità alimentare è entrata nella trattativa; il Governo italiano ha quindi gli strumenti per ottenere dalla Commissione europea e, più in generale, dal Consiglio dell'Unione l'approvazione di una normativa di questo tipo.

Anticipare la nostra decisione prima delle conclusioni della Commissione europea mi sembra inutile, perché verrà probabilmente bocciata, e dannoso per gli interessi italiani ed europei.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN) Mentre sono perfettamente consapevole dello scarso europeismo dei Verdi, in quanto non c'è attenzione per la normativa europea da parte loro, mi meraviglia che il senatore Bedin, un esperto, abbia deragliato un pochino.

Il problema è non inserire in una legge dei termini che non sono riportati dalla normativa europea, cioè si tratta di non produrre confusione. Mi spiego: la normativa europea non parla mai di «cioccolato puro». Se introduciamo una dizione del genere nel nostro ordinamento, andiamo incontro a procedure di infrazione, perché non è una denominazione europea.

Negli altri casi, quando il cioccolato non è puro, si aggiunge per l'Europa il riferimento al contenuto di altri grassi vegetali oltre al burro di cacao. In Italia dobbiamo attenerci a questa dizione, altrimenti appena la legge viene esaminata in sede europea scatta subito – ripeto – una procedura di infrazione.

È esattamente il contrario di quello che hanno assicurato e sostenuto i nostri «europeisti». Per questo motivo, tutta la Casa delle libertà e Alleanza nazionale *in primis* voterà contro questo emendamento che vuole introdurre in una disposizione legislativa interna, ma che avrà poi rilevanza europea, la dizione «cioccolato puro», totalmente inesistente nell'ordinamento europeo, di invenzione prettamente italiana, e quindi pericolosissima.

Una ulteriore notazione: la dizione «cioccolato puro» e tutto il resto non deve essere usata nei materiali esportati, cosicché mentre in Italia sa-

remmo bloccati, all'estero invece questi alimenti circoleranno tranquillamente. Per scongiurare una situazione del genere voteremo contro questo emendamento dei Verdi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il suo parere anche su questo emendamento, e il Governo a pronunciarsi su entrambi gli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 25.100 mi sono rimesso all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 25.101 esprimo invece parere contrario, in quanto appare superfluo poiché il risultato normativo a cui tende è già assicurato dal contenuto della direttiva 2000/36/CE.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, sull'emendamento 25.100 il Governo si rimette all'Aula. C'è qualche riserva, ma l'emendamento è compatibile con la direttiva 2000/36/CE e la sua approvazione non porterebbe gravi danni. Si può discutere, semmai, se comporti dei vantaggi, ma è un aspetto su cui il Governo lascia decidere all'Aula.

Sull'emendamento 25.101 il parere è negativo in quanto pleonastico, come già chiarito dal relatore e anche dal senatore Magnalbò.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.100.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, nel mio intervento in discussione generale ho fatto riferimento più volte ai «mattoni»; in realtà, sapendo che sarei dovuto intervenire ancora, avrei dovuto più propriamente parlare di «pietre».

Dicevo che quei mattoni, anzi quelle pietre devono servire a costruire un'Europa nella quale tutti possano riconoscersi, sapendo esattamente com'è fatta quella pietra, che cosa significa, com'è stata squadrata.

Si può fare riferimento a «Le Città invisibili» di Italo Calvino e a quanto rispose Marco Polo a Kublai Kan, il quale, volendo sapere com'è fatto l'arco – cioè, com'è fatta l'Europa – gli chiedeva perché invece dell'arco lui gli parlasse delle pietre. Marco Polo gli rispose che senza pietra non c'è arco.

Senza entrare nel merito e quindi senza difendere e riconoscere la peculiarità di ciascuna delle pietre e quindi di ciascuno degli oggetti di cui noi stiamo discutendo, non riusciamo a fare chiarezza e quindi a costruire quell'Europa nella quale ciascuno di noi vuole riconoscersi.

Ebbene, una delle peculiarità del nostro Paese, una delle caratteristiche delle nostre pietre, è la capacità artigianale diffusa di realizzare pro-

dotti di qualità, a cominciare, nel caso specifico, dal cioccolato. Il nostro cioccolato – come il parmigiano, che altri vorrebbero far diventare «parmizian» utilizzando altri ingredienti – si differenzia da quello prodotto in altri paesi proprio perché contiene esclusivamente burro di cacao; l'Unione europea difende invece il cioccolato prodotto con altri grassi vegetali.

La collega De Petris ha prima evidenziato che nei nostri abiti, senza che nessuno abbia nulla da ridire, è attaccata un'etichetta che dice esattamente di quali materiali e tessuti è composto l'abito e in quali percentuali. Perché allora non dobbiamo fare lo stesso con i cibi che consumiamo?

Collega Magnalbò, noi non chiamiamo gli alimenti in modo differente, aggiungiamo una specificazione. Diciamo cioè che il cioccolato è puro quando è fabbricato esclusivamente con il burro di cacao e, per converso, che quella purezza non è più garantita quando esso è fabbricato con altri grassi vegetali oltre al burro di cacao. Pensiamo che questa diversità debba essere assolutamente difesa appellandoci alla possibilità di definire i contenuti dei prodotti delle nostre aziende, che sono diversi da quelli di altre.

Difendiamo le aziende, difendiamo una tradizione e una qualità. Mi dispiace che il collega Magnalbò e lo stesso Ministro non abbiano voluto comprendere quanto stiamo sostenendo. Noi non siamo solamente europeisti, collega Magnalbò; pensiamo di occuparci dei problemi che riguardano l'intero pianeta e quando difendiamo il burro di cacao difendiamo anche quei Paesi che lo producono: difendendo questa qualità tuteliamo anche quel po' di ricchezza che per taluni Paesi molto lontani da noi ed eccessivamente sfruttati quella produzione può rappresentare.

Vi invitiamo pertanto a ripensarci e a modificare la vostra decisione perché la consideriamo sbagliata: è una decisione che va contro gli interessi del nostro Paese, delle nostre aziende e della salute dei nostri cittadini; soprattutto va contro gli interessi di quei paesi produttori di burro di cacao e per i quali questo ingrediente rappresenta una misera ricchezza da utilizzare per le proprie popolazioni. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

GIRFATTI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI (FI). Signor Presidente, innanzi tutto intendo ritirare l'emendamento 25.100 a mia firma.

Vorrei poi far presente che vi è stato un errore nella numerazione di tale emendamento, poiché esso riguardava l'articolo 23 del testo proposto dalla Commissione, ex articolo 25 del testo proposto dalla Camera dei deputati.

Quindi, in effetti, c'è stata questa interpretazione errata in relazione all'ex articolo 25, ora diventato articolo 23. Mi dichiaro quindi d'accordo con quanti sono intervenuti: non vogliamo arrecare alcun danno alla produzione nazionale, si è trattato solo di un errore di trascrizione. Non es-

sendo nelle nostre intenzioni sopprimere l'articolo in esame, ritiro l'emendamento 25.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.101.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di poter aggiungere anch'io la mia firma all'emendamento 25.101, per le medesime ragioni esposte dai colleghi che hanno illustrato l'emendamento.

TURRONI (*Verdi-U*). (*Fuori microfono*). Si tratta di un ravvedimento operoso!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PILONI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 26.101 concerne l'ambito della parità di trattamento e il principio della non discriminazione. Nell'articolo si sostiene molto opportunamente che vanno considerate discriminazioni anche le molestie, nei casi indicati. Il testo proposto ha però una formulazione poco condivisibile, ad esempio laddove si riferisce a «un comportamento indesiderato che persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo». Mi riesce difficile, infatti, anche solo immaginare attraverso quali forme tale comportamento possa essere dichiarato indesiderato in modo inequivocabile e comunque ciò avverrebbe dopo che la molestia si è già prodotta.

Con l'emendamento 26.101 ho proposto un testo che credo possa essere più consono e più giusto e mi rivolgo al signor Ministro e al relatore affinché lo accolgano positivamente.

PRESIDENTE. L'emendamento 26.102 si dà per illustrato.

Ricordo che rispetto alla versione stampata nel fascicolo distribuito in Aula, l'emendamento ha subito la seguente modifica, in relazione al pa-

rere espresso dalla 5^a Commissione permanente. Dopo le parole «prevedere l'istituzione», sono aggiunte le seguenti «nell'anno 2003».

PASTORE (FI). Signor Presidente, intendo anch'io modificare l'emendamento 26.103 per adeguarlo al parere della 5^a Commissione. C'è però una differenza, di tipo formale e tecnico, rispetto all'emendamento presentato dal Governo.

Quest'ultimo infatti si riferisce ad una nomina decisa dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, mentre nell'emendamento da me presentato viene previsto che tale nomina sia decisa dal Ministro per le pari opportunità, perché nel caso in cui non dovesse più esserci un Ministro per le pari opportunità, con un meccanismo già previsto dalla legge, la competenza tornerebbe alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Comunque, qualora venisse approvato l'emendamento 26.102, ritirei la mia proposta di modifica. Sono intervenuto soltanto per sottolineare questa parziale differenza tra i due emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 26.101 ripristina di fatto il testo emendato in fase di discussione alla Camera dei deputati. Pur essendo apprezzabile la *ratio* che ispira questo emendamento, chiaramente diretto ad assicurare un trattamento più favorevole al discriminato, la formulazione testuale appare a mio avviso un po' vaga e forse meriterebbe di essere rivista. Pertanto mi rimetto all'Aula.

Per quanto riguarda l'emendamento 26.102, esprimo parere favorevole. Tale emendamento è volto a reintrodurre nel disegno di legge comunitaria l'istituzione dell'ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con apposita disposizione si provvede anche a garantire la necessaria copertura finanziaria. Si tratta di un emendamento sostanzialmente condivisibile, per cui ribadisco il parere favorevole.

Circa l'emendamento 26.103, prendo atto di quanto affermato dal senatore Pastore, il quale ha dichiarato di ritirarlo in caso di approvazione del precedente emendamento.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, l'emendamento 26.101 innova un testo che è stato oggetto di un'ampia discussione. Si tratta di una questione importante.

Noi vogliamo combattere la discriminazione. Il concetto di discriminazione è impalpabile, etereo: quali parole, quali gesti comportano discriminazione e sono lesivi della dignità personale? Molto dipende dal contesto, molto dipende dalla sensibilità personale. Ciò che per un carattere più

vivace è occasione di uno scambio di battute, per un carattere più timido è occasione di vera e propria intollerabile offesa ed oppressione.

Alla Camera, dopo una vivace discussione, è stato raggiunto un punto di equilibrio. Ci sono due beni che vanno bilanciati e che sono al Governo ugualmente cari; il Governo, proprio per questo, si rimette all'Aula dopo aver ricordato la delicatezza della questione. Bisogna evitare, da un lato, che qualcuno soffra in silenzio senza avere la possibilità di far valere i suoi diritti e, dall'altro, che qualcuno venga ricattato da chi dice: «potrei presentare come *harassment* – dicono negli Stati Uniti – come molestia comportamenti contro i quali, invece, non ho mai protestato precedentemente senza darti la possibilità di capire che li consideravo offensivi».

È una questione delicata che il Governo rimette alla prudente valutazione dei senatori.

PRESIDENTE. L'emendamento 26.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 26.101, presentato dalla senatrice Piloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.102 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 26.103 (testo 2) è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 26.0.100 (testo 2), tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 26, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, in considerazione del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, è stato inserito un ulteriore comma all'emendamento, che non ritengo abbia bisogno di ulteriori illustrazioni.

PRESIDENTE. Rispetto al testo stampato dell'emendamento 26.0.100, la senatrice De Petris, tenendo conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, ha inserito un comma 2 nel quale è detto che «Dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASILE, *relatore*. Non sembra necessario orientare l'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, ai principi e criteri direttivi proposti nell'emendamento. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 26.0.100.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.0.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.100 (testo 2).

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, sottolineo soltanto che probabilmente vi è stato un equivoco perché mi era sembrato che potesse essere espresso un parere favorevole sull'emendamento in esame.

In ogni caso vorrei precisare che non è possibile continuare a considerare superflua ogni proposta emendativa. L'emendamento è estremamente chiaro e tende a stabilire il criterio di salvaguardare la concorrenza per l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese attive nel settore della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio, anche promuovendo la costituzione di un organismo di concertazione.

Quando si intende fare qualche precisazione o stabilire alcuni principi che attengono al recepimento della direttiva, semplicemente ci si limita a dire che l'emendamento è superfluo. Ritengo che le direttive, come nel caso di quelle relative al cioccolato, sarebbe bene rileggerle con attenzione. Non credo che possa essere ritenuto superfluo che un Paese, nel recepire una direttiva nell'ordinamento interno, tenti in qualche modo di affermare un proprio punto di vista.

Se non si stabilisce il principio sotteso dall'emendamento, si rischia di tagliar fuori quei settori legati alle piccole e medie imprese, che costituiscono un elemento importante per la nostra economia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.0.100 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, su cui è stato presentato un emendamento, successivamente ritirato.

MAGNALBÒ (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, vorrei sottolineare un equivoco in merito.

Noi, in realtà, avevamo ritirato un precedente emendamento, non quello riferito all'articolo 27. L'equivoco nasce dal fatto che l'emendamento 27.100 era stato presentato all'articolo 27 originario, corrispondente all'attuale articolo 25. L'emendamento costituiva per così dire l'esatta conseguenza e prosecuzione di quanto sostenuto in precedenza.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, l'articolo attualmente al nostro esame fa riferimento al diritto di autore e ai diritti connessi.

MAGNALBÒ (AN). L'equivoco sta proprio nel fatto che l'emendamento faceva riferimento all'originario articolo 27, relativo alla questione della cioccolata.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, l'articolo 25 al quale lei fa riferimento è già stato approvato. In ogni caso, si tratta di un emendamento soppressivo che non modifica la normativa.

Al di là del fatto che la sua precisazione resta agli atti, non mi pare che lei manifesti perplessità sull'articolo in esame.

MAGNALBÒ (AN). Dal momento che l'emendamento era riferito ad altra materia, rimane ora privo di qualsiasi riferimento.

PRESIDENTE. A parte il disagio da lei sottolineato, resta il fatto che l'Aula ha espresso un voto favorevole sul precedente articolo e che lei, al momento di tale voto, ha potuto esprimersi in senso favorevole o contrario in piena coscienza.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, me ne rendo perfettamente conto. Esprimo soltanto un forte rammarico di fronte alla situazione che si è venuta a creare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei fare una precisazione con riferimento all'articolo relativo alla cioccolata.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la prego di rinviare il suo intervento alle dichiarazioni di voto finali sul provvedimento. D'altronde, questi aspetti gastronomici dell'Europa, con riferimenti a prosciutto, parmigiano, cioccolata a quest'ora rendono problematica la discussione.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 28.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, per quanto concerne la questione della cioccolata, al Ministro e al collega Magnalbò, che mi sembra strano guardi nella colonna di sinistra dello stampato anziché in quella di destra, considerata la sua collocazione politica, vorrei leggere, rispetto a quanto affermato precedentemente dal relatore, il comma 5 dell'articolo 3 della direttiva comunitaria: «La denominazione di vendita cioccolato al latte e cioccolato di copertura, prevista nell'allegato 1, può essere completata da diciture e aggettivi relativi ai criteri di qualità.»

Quale qualità è migliore della purezza, signor Ministro? Si sarebbe potuto e si sarebbe dovuto procedere in tal senso; non avete voluto farlo. Avete scelto di fare un piccolo sgarbo ai Verdi che difendono la qualità, ma avete sbagliato: lo sgarbo è nei confronti delle nostre aziende produttrici e avvantaggerà coloro che utilizzeranno grassi vegetali anziché il burro di cacao. Non sapete leggere il testo delle direttive comunitarie!

Per quanto concerne, poi, l'articolo 28 annunzio un voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 31.

BRUNALE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, l'articolo 31 apporta modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Esprimo il voto favorevole da parte del Gruppo dei Democratici di sinistra a questo articolo che limita la cattura per la cessione a fini di richiamo ad esemplari appartenenti ad alcune specie. Gli esemplari appartenenti a tutte le altre specie, che saranno catturati, dovranno essere inanellati ed immediatamente liberati. Questa norma configura un buon intervento di modifica, fortemente richiesto dalla normativa europea.

Tuttavia c'è un aspetto che mi lascia perplesso, anche se non è argomento che attiene alla nostra deliberazione. A suo tempo fu ritirato dal collega Magnalbò, immagino su invito del relatore del Governo, un emendamento riguardante le altre modifiche attinenti la legge n. 157, che sono state oggetto di una discussione e della delibera di un testo da parte della Commissione ambiente del Senato, approvato a larga maggioranza dai commissari dei vari Gruppi.

Il testo di quell'emendamento avrebbe risolto un problema altrettanto annoso che attiene alle deroghe. Il Ministro sa bene che su questo argomento è in atto un contenzioso tra le regioni italiane e il Governo nazionale, manifestatosi negli anni precedenti, durante gli stessi Governi di centro-sinistra. Vi sono sentenze della Corte costituzionale che impongono una modifica che consenta di recepire in maniera chiara e puntuale l'articolo 9 della direttiva comunitaria in materia. Sarebbe dunque stato utile per tutti risolvere definitivamente la questione nell'ambito del disegno di legge in esame.

Ecco perché mi rivolgo all'onorevole Buttiglione che, qualora lo ritenesse opportuno potrebbe, in qualità di Ministro della Repubblica, far proprio quel testo che è stato già licenziato dalla Commissione di merito e di cui è relatore il senatore Specchia, per introdurlo in questo testo, trovando ritengo un sostegno ampio anche da parte dell'Assemblea.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, nel corso della discussione generale ho dichiarato di condividere l'articolo in esame, rivolgendo anche i nostri complimenti al Governo che in questa circostanza aveva realizzato quanto l'Europa aveva richiesto.

Avevo stigmatizzato, invece, l'iniziativa assunta dal Governo e appoggiata anche da alcuni colleghi che procede in direzione assolutamente opposta, giacché si effettuano delle deroghe per consentire la caccia di quegli stessi uccelli di cui la norma in esame consente la cattura ai soli fini di inanellamento.

Ovviamente, siamo d'accordo quando le direttive comunitarie vengono ben interpretate e correttamente applicate, ma non lo siamo se esse vengono utilizzate come grimaldello per far saltare leggi precedenti. Mi riferisco, nello specifico, a quel malaugurato disegno di legge licenziato dalla 13ª Commissione, contro il quale preannuncio che faremo le opportune barricate, giacché riteniamo che con il falso obiettivo di recepire una direttiva comunitaria in realtà si intende consentire una deroga per l'utilizzo di qualsiasi mezzo, in qualsiasi tempo e in riferimento a tutti gli animali, ivi comprese le specie protette.

Sosteniamo dunque l'opportunità della norma in esame su cui esprimeremo voto favorevole, ma ribadisco che ci batteremo fino in fondo, come abbiamo già fatto rispetto alla proposta del collega Magnalbò riu-

scendo a bloccarla in questa circostanza; speriamo di poterlo fare in una fase successiva anche per quanto riguarda la norma varata dalla Commissione ambiente, a meno che – e su questo invito il Governo a riflettere – l'approvazione dell'articolo 31 non renda superflua l'approvazione di quel provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 31, che invito il presentatore ad illustrare.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, nel nostro ordinamento, diversamente da quanto previsto in altri Paesi dell'Unione europea, è richiesto il conseguimento di determinati titoli di studio per poter ottenere la licenza di volo. Ciò obbliga numerosi nostri connazionali, che sono privi del relativo titolo di studio – sebbene in possesso di tutti i requisiti tecnici per il conseguimento della licenza di volo – a rivolgersi alle amministrazioni di altri Paesi per poter conseguire la medesima licenza di volo, dovendo così sostenere un notevole onere aggiuntivo di carattere economico. In tal modo, tra l'altro, ingenti somme sono impiegate a beneficio delle amministrazioni di altri Paesi a finanziamento delle spese per il conseguimento delle medesime licenze.

Gli stessi connazionali, inoltre, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 1992, adottato sulla base dell'articolo 3 della legge n. 489 del 1992 (legge comunitaria 1992) e successivamente modificato con le leggi comunitarie del 1993 e del 1994, possono utilizzare anche sul territorio italiano le medesime licenze di volo, con evidente sperequazione ai danni di chi non ha potuto trasferirsi all'estero.

Le *Joint Aviation Authorities*, quale organismo associato della Commissione europea dell'aviazione civile, hanno definito accordi per cooperare allo sviluppo e all'applicazione di regole comuni (codici JAR) in tutti i settori attinenti alla sicurezza degli aeromobili e del loro esercizio.

In base al Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, occorre armonizzare regole tecniche e procedure amministrative relative alla sicurezza degli aeromobili e del loro esercizio, sulla base dei codici JAR delle JAA. Il medesimo regolamento stabilisce, all'articolo 5, che gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti per l'aviazione civile soddisfino le condizioni di adesione alle JAA. Rinvia inoltre agli accordi conclusi, sotto gli auspici della Commissione europea dell'aviazione civile, per cooperare all'elaborazione ed all'applicazione di regole comuni in tutti i settori connessi con la sicurezza degli aeromobili e del loro esercizio. Tali accordi sono appunto specificati negli allegati I e II del Regolamento.

Il requisito del conseguimento del titolo di studio per poter ottenere la licenza di volo, previsto nella nostra normativa, non trova corrispondenza nelle regole europee e, quindi, pone il nostro ordinamento in contrasto con le disposizioni dell'indicato regolamento comunitario.

Signor Presidente, alla luce delle considerazioni svolte – mi rivolgo anche al relatore – risulta pertanto indifferibile l'approvazione dell'emendamento, in maniera da porre termine al prolungato inadempimento dell'Italia nei confronti della normativa comunitaria. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, prima di entrare nel merito di questo emendamento, vorrei sottolineare il fatto che esprimo dei dubbi (chiedo di verificare quanto sto per affermare) sul fatto che possa essere inserito nella legge comunitaria in quanto ritengo sia estraneo alla materia.

Mi rimetto comunque al parere del Governo.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Condivido le perplessità espresse dal relatore. Non è chiaro, infatti, quale sia la connessione dell'emendamento con il contenuto della legge comunitaria.

Su questo punto, pur condividendo molte delle preoccupazioni espresse, ci sono delle perplessità. Il Governo, pertanto, si rimette al giudizio dell'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.0.100

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, vorrei solo ricordare al Ministro che nella legge comunitaria 1994 è prevista l'equiparazione dei cittadini italiani ai restanti cittadini dell'Unione europea relativamente a convalide di titoli aeronautici.

Al primo comma, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 1992 sono state aggiunte, solo per fare un esempio, le seguenti parole: «ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di titoli di studio, di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorso». È una normativa inserita, appunto, nella legge comunitaria 1994.

Ricordo, in ogni caso, che si tratta di un articolo aggiuntivo che fa riferimento, comunque, ad una deliberazione CE, oltretutto consiliare.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, non cambia evidentemente la posizione del Governo. Vorrei, però, invitare ad una riflessione che dovrà essere fatta anche in sede di discussione della riforma della legge comunitaria.

Considereremo di pertinenza comunitaria tutto ciò che si riferisce a materia normata da legislazione comunitaria già recepita e quindi ogni modifica di tale normativa avrà il suo luogo nella legge comunitaria? Potremmo anche farlo, ma ciò ci esporrebbe a problemi non da poco. O riterremo che sia attinente alla legge comunitaria solo ciò che riguarda il recepimento di nuova normativa comunitaria? Lascio il problema aperto, questa è la ragione della mia perplessità.

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, modifica la sua posizione?

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo soltanto per puntualizzare che in questa maniera si colmerebbe il vuoto che è stato lasciato nella legge comunitaria del 1994.

PRESIDENTE. La questione è chiarissima, senatore Stiffoni.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.100, presentato dal senatore Stiffoni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

BASILE, *relatore*. Signor Presidente, la necessità di quest'emendamento soppressivo dell'articolo 33 deriva dall'avvenuta approvazione di una norma identica prevista dall'articolo 77 della legge finanziaria del 2002, cioè, come sappiamo, la legge 28 dicembre 2001, n. 448.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Mi associo alle considerazioni del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 33 altri emendamenti oltre quello soppressivo 33.100, presentato dal relatore, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

Non è approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

A questo punto, rimarrebbe da esaminare l'articolo 40, sul quale sono stati presentati numerosi emendamenti, nonché un emendamento che è stato accantonato.

Pertanto, data l'ora, rinvio il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 816 e del Documento LXXXVII, n. 1, ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 24 gennaio 2002**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 – (816) (*Relazione orale*).

e della discussione congiunta del documento:

Relazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

II. Discussione dei disegni di legge:

ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (*procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*) (814).

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 (627).

Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica (761).

La seduta è tolta (*ore 19,54*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001 (816)ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
E ALLEGATI A E B

Art. 1.

Approvato con emendamenti

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri diret-

tivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

1998/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-bis – Farmacovigilanza – della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis – Farmacovigilanza – della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.

2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE. (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

1993/104/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

1994/45/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da *Association of Euro-*

pean Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requi-

siti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

EMENDAMENTI

1.100

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, nell'allegato A richiamato, dopo la direttiva 1998/24/CE, inserire la seguente:

«1999/21/CE della Commissione del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali».

1.101

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, nell'allegato A richiamato, dopo la direttiva 1998/24/CE, inserire la seguente:

«1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili».

1.102

IL GOVERNO

Riformulato come em. aggiuntivo all'art. 40

Al comma 1, nell'allegato B richiamato, dopo la direttiva 1994/45/CE, inserire la seguente:

«1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti».

1.103

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, nell'allegato B richiamato, dopo la direttiva 1994/45/CE, inserire la seguente:

«1997/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati».

1.104

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, nell'allegato B richiamato, prima della direttiva 1999/64/CE, aggiungere la seguente:

«1999/63/CE del Consiglio del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato*(Principi e criteri direttivi generali
della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

EMENDAMENTI

2.100

CARUSO Antonino

Decaduto

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema» con le seguenti: «l'ecosistema o interessi generali dell'ordinamento interno identificati in base al criterio che la materia nella quale si verifica la violazione è già presidiata da sanzioni penali»;».

2.101

CARUSO Antonino

Decaduto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «danno di particolare gravità.», inserire il periodo: «Nelle predette ipotesi, in luogo all'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative previste dagli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace.».

2.102

CARUSO Antonino

Decaduto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle materie oggetto di precedenti interventi di depenalizzazione non potranno essere introdotte, mediante l'emanazione di decreti legislativi, nuove ipotesi di reato. In sostituzione delle sanzioni penali, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente lettera potranno essere aumentate fino alla metà, con l'eventuale esclusione della facoltà del pagamento in misura ridotta.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

ARTICOLI 4, 5 E 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

Art. 5.

Approvato

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 6.

Approvato

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)

1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-*bis*, comma 1, dopo le parole: «alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché», sono aggiunte le seguenti: «alla Conferenza dei Presidenti delle regioni, ai fini dell'inoltro»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis*) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia;»;

ARTICOLI 7, 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICI AGLI ARTICOLI 9, 10 E 11 APPROVATI
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI
SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 7.

Approvato

*(Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713,
in materia di prodotti cosmetici)*

1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "*parfum*" e "aroma". Gli

ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento».

Art. 8.

Approvato

(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002».

Art. 9.

Approvato

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.100

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE del Consiglio in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento e del Consiglio di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;

b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva.

3. Il Governo ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, potrà apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonché alle singole discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da

attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

9.0.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE del Consiglio in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento e del Consiglio di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;

b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva.

3. Il Governo ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, potrà apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonché alle sin-

gole discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

ARTICOLI 10, 11 E 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 12, 13 E 14 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera)*. - 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea»;

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro».

Art. 11.

Approvato

(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provve-

dimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori».

Art. 12.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia alimentare)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di regolamentazione dei prodotti alimentari.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

EMENDAMENTO

12.100 (*)

CARUSO Antonino

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «penali o».

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Magnalbò

ARTICOLI 13 E 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICI AGLI ARTICOLI 15 E 16 APPROVATI DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001»;

b) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001».

Art. 14.

Approvato

(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con la pena del-

l'ammenda da 1.549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.100

DE PETRIS, TURRONI, CALVI, DE PAOLI, VALLONE, LIGUORI, DENTAMARO, MANZELLA, PIATTI, MURINEDDU, BASSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, in materia di organismi geneticamente modificati)

1. I prodotti alimentari destinati al consumo umano ed i mangimi per l'alimentazione animale contenenti OGM o loro derivati in misura superiore all'1%, devono indicare tale presenza nell'etichetta con la dicitura "questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati" con modalità che ne consentano una agevole lettura. Le etichette e gli imballaggi dei prodotti contenenti OGM devono essere inoltre conformi a quanto specificato nel consenso scritto di cui agli articoli 12 e 13.

2. I consorzi di tutela dei prodotti di qualità DOP e IGP di cui al Regolamento CEE n. 2081/92 sono tenuti a riformulare e trasmettere al Ministero delle politiche agricole entro il 30 giugno 2002 i disciplinari di produzione in modo tale da assicurare la tracciabilità delle materie prime impiegate e l'assenza di OGM in ogni fase della filiera inclusi i mangimi animali».

ARTICOLI DA 15 A 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 17A 21 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di batterie esauste)

1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: «o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea»;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3».

Art. 16.

Approvato

(Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea)

1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».

Art. 17.

Approvato

(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina)

1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Maestri di sci stranieri*). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.

2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni.

3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6».

Art. 18.

Approvato

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 7 è abrogato.

Art. 19.

Approvato

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto, ove d'interesse, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.100

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 2.

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".

3. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo la parola "lavoro", la parola "può" è sostituita dalla parola "deve".

4. Gli eventuali, ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 e dei commi 2 e 3 del presente articolo dovranno far carico agli ordinari stanziamenti di bilancio di ogni singola amministrazione».

19.0.100

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 2.

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".

3. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo la parola "lavoro", la parola "può" è sostituita dalla parola "deve".

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d)».

19.0.101

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994)

1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994 nel testo introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 359 del 1999, di recepimento della direttiva 95/63 CE concernente le attrezzature di lavoro, è differito al 5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV».

19.0.102

GIRFATTI

Id. em. 19.0.101

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994)

1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994 nel testo introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 359 del 1999, di recepimento della direttiva 95/63 CE concernente le attrezzature di lavoro, è differito al 5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV».

19.0.103

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2000, n. 422)

1. All'articolo 21 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, è aggiunto il seguente:

"2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*".».

19.0.104

GIRFATTI

Ritirato

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2000, n. 422)

1. All'articolo 21 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, è aggiunto il seguente:

"2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*".».

ARTICOLI DA 20 A 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 22 A 25 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai medicinali veterinari)

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzare la disciplina relativa al medicinale veterinario, con riguardo, in particolare, agli aspetti della distribuzione, del rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della tenuta delle scorte, delle modalità di prescrizione, della registrazione e dei campioni gratuiti, nonché agli aspetti comunque funzionalmente connessi;

b) prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci su animali non produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, la possibilità e le modalità, da parte dei medici veterinari, di approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tale fine scorte di medicinali ad uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e case di cura;

c) delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai procedimenti amministrativi.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel termine di cui all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 21.

Approvato

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, recante istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea)

1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo le parole: «è istituito», sono inserite le seguenti: «per l'anno 2000»;

b) al comma 6, le parole: «2.000 milioni di lire a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001».

Art. 22.

Approvato

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le parole: «iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge» sono soppresse.

Art. 23.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sarà, in particolare, informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;

b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile;

c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta giorni, che può essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta giorni, quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri Stati, non possa essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi giorni; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile;

d) prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi aspetti procedurali;

e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva;

f) prevedere che le azioni di accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva possano essere esperite in ogni sede dalle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel CNEL prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani;

g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.

ORDINE DEL GIORNO

G1 (testo 2)

PASTORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

al termine dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2001, in riferimento all'articolo 23, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE,

in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»,

considerando che l'articolo 3 della direttiva, prevedendo che se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto la decorrenza degli interessi è automaticamente fissata trascorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore, individua tale termine come termine tendenzialmente ragionevole in tutte le transazioni commerciali;

rilevando che il medesimo articolo 3, al paragrafo 4, dispone che gli Stati membri assicurano che esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique, considerate tutte «le circostanze del caso» (paragrafo 3),

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a far sì che, in sede di attuazione della delega e della sua successiva applicazione, si affermi progressivamente tra le parti la prassi di fissare contrattualmente il termine di pagamento a trenta giorni.

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «impegna il Governo in sede di attuazione della delega e della sua successiva applicazione, ad assumere ogni iniziativa volta a far sì che»

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 26 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità)

1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.

EMENDAMENTO

24.100

GIRFATTI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 27 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana)

1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione «cioccolato» mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione «cioccolato puro»;

b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.

EMENDAMENTI

25.100

GIRFATTI, EUFEMI, ZANOLETTI, MAGNALBÒ, GRILLO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

25.101

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «utilizzando», fino a: «cioccolato puro» con le seguenti: «nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione «cioccolato» affiancata dalla menzione «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao», mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione cioccolato puro».

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 28
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato con un emendamento

(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;

b) definire la nozione di discriminazione come «diretta» quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situa-

zione analoga; definire la nozione di discriminazione come «indiretta» quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, così pregiudicando oggettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti;

c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

d) prevedere l'applicazione del principio della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:

1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonché gli avanzamenti di carriera;

2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;

6) assistenza sanitaria;

7) prestazioni sociali;

8) istruzione;

9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;

e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni;

f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera e);

g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione; tale onere non è previsto per i procedimenti penali;

h) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento;

i) prevedere l'affidamento alla commissione per le politiche di integrazione, prevista dall'articolo 46 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dei compiti di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, con il compito di svolgere attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:

1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;

2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria;

3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;

5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;

6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonché di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta nell'anno precedente;

7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

l) prevedere che la Commissione di cui alla lettera i) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettere *i*) e *l*), determinato nella misura massima di 113.620 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

EMENDAMENTI

26.100

EUFEMI, ZANOLETTI, MAGNALBÒ

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

26.101

PILONI, FASSONE, BATTAFARANO, FRANCO Vittoria, TOIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «indesiderato», fino al termine con le seguenti: «indesiderato che di per se, ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti».

26.102

IL GOVERNO

V. testo 2

Al comma 1, sostituire l'alea della lettera i) con il seguente:

i) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:».

Conseguentemente alla lettera l), sostituire le parole: «prevedere che la Commissione di cui alla lettera i)» con le seguenti: «prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i)» e sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'istituzione dell'Ufficio di cui al comma 1, lettere i) ed l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003 e successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

26.102 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, sostituire l'alea della lettera i) con il seguente:

i) prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:».

Conseguentemente alla lettera l), sostituire le parole: «prevedere che la Commissione di cui alla lettera i)» con le seguenti: «prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i)» e sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'istituzione dell'Ufficio di cui al comma 1, lettere i) ed l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003 e successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

26.103

PASTORE

V. testo 2

Al comma 1, sostituire l'alinea della lettera i) con il seguente:

i) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Ministro per le pari opportunità, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'istituzione dell'Ufficio di cui al comma 1, valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003 e successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

26.103 (testo 2)

PASTORE

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'alinea della lettera i) con il seguente:

i) prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Ministro per le pari opportunità, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'istituzione dell'Ufficio di cui al comma 1, valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003 e successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.100

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

V. testo 2

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso)

1. L'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, sarà informata al principio e criterio direttivo di salvaguardare la concorrenza per quanto riguarda l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio, anche promuovendo la costituzione di un organismo di concertazione fra i diversi operatori della filiera finalizzato al più efficace conseguimento degli obiettivi di recupero dei materiali».

26.0.100 (testo 2)

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso)

1. L'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, sarà informata al principio e criterio direttivo di salvaguardare la concorrenza per quanto riguarda l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio, anche promuovendo la costituzione di un organismo di concertazione fra i diversi operatori della filiera finalizzato al più efficace conseguimento degli obiettivi di recupero dei materiali.

2. Dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti:

a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;

b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;

c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva;

d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nella Comunità europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;

e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore;

f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;

g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.

EMENDAMENTO

27.100

EUFEMI, ZANOLETTI, MAGNALBÒ

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 30
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla

legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta;

b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;

c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili, nonché forme e procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali;

d) disciplinare la responsabilità dei prestatori intermediari con riferimento all'attività di semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

- 1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
- 2) non selezioni il destinatario della trasmissione;
- 3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;

e) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta «*caching*»; il prestatore non sarà considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

- 1) non modifichi le informazioni;
- 2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- 3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
- 4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni;

6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso;

f) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento all'attività cosiddetta di «*hosting*»; il prestatore non sarà considerato responsa-

bile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:

1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita;

2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;

3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;

g) disciplinare le modalità con le quali i prestatori di servizi delle società dell'informazione sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;

h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana;

i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni;

l) prevedere che il prestatore di servizi è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza;

m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica.

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità; prevedere altresì per le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche, cui le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.

ARTICOLI 30 E 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICI AGLI ARTICOLI 32 E 33 APPROVATI DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

Approvato

(Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole: «cittadinanza italiana» sono inserite le seguenti: «ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea»;

b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani»;

c) all'articolo 138, primo comma, n. 1º, dopo le parole: «cittadino italiano» sono aggiunte le seguenti: «o di uno Stato membro dell'Unione europea»;

d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ot-

tobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente unico».

Art. 31.

Approvato

(Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 31

31.0.100

STIFFONI

Approvato

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Adeguamento alla normativa europea di disposizioni concernenti le licenze di volo)

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:

«Per il conseguimento delle licenze di cui ai precedenti commi non è richiesto il possesso di un titolo di studio».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 51 sono soppresse;

b) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 52 sono soppresse;

c) la lettera a) di cui al comma 2 dell'articolo 55 è soppressa;

d) la lettera a) di cui al comma 2 dell'articolo 56 è soppressa;

e) la lettera a) di cui al comma 2 dell'articolo 57 è soppressa;

- f) la lettera a) di cui al comma 2 dell'articolo 58 è soppressa;
g) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole: «e del diploma di scuola media superiore» sono soppresse;
h) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 è soppressa».
-

ARTICOLI 32 E 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICI AGLI ARTICOLI 34 E 35 APPROVATI DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 32.

Approvato

(Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di restituzione)

1. La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituita dalla seguente:

«B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

- 1) qualunque ne sia il valore
 1. Reperti archeologici
 2. Smembramento di monumenti
 9. Incunaboli e manoscritti
 12. Archivi
- 2) 13.979
 5. Mosaici e disegni
 6. Incisioni
 8. Fotografie
 11. Carte geografiche stampate
- 3) 27.959
 4. Acquerelli, guazzi e pastelli
- 4) 46.598
 7. Arte statuaria
 10. Libri
 13. Collezioni
 14. Mezzi di trasporto
 15. Altri oggetti

5) 139.794

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di restituzione».

Art. 33.

Soppresso

(Approvazione della decisione n. 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee)

1. È approvata la decisione n. 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.

EMENDAMENTO

33.100

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Respinto il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLI DA 34 A 39 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi, in attuazione della direttiva 92/50/CEE e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera *b*), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole Amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116, è abrogato.

Art. 35.

Approvato

(Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187)

1. L'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è soppresso.

Art. 36.

Approvato

(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare)

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - (*Tariffe*) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto legislativo sono a carico del fabbricante o dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1991, n. 63, e successivi aggiornamenti».

Art. 37.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le parole: «di emanazione del presente decreto o successivamente» sono sostituite con le seguenti: «del 1° luglio 1998 o successivamente».

Art. 38.

Approvato

(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dalla Unione Europea per il periodo 2000-2006)

1. Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato a destinare, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, un importo non superiore a 5.164.569 euro annui, per l'attivazione ed il potenziamento del sistema di monitoraggio, di pagamento e di controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché per lo studio di particolari problematiche connesse con il finanziamento del bilancio comunitario, anche attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le competenze delle Amministrazioni interessate in relazione ai loro interventi.

2. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma scuola 2000-2006 – obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui al comma 1 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2000-2001. Per le annualità successive, il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

3. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987.

Art. 39.

Approvato

(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 nonché all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «e solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministero della sanità, che può stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte», sono sostituite con le seguenti: «e solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il parere vincolante del Comitato etico, acquisito secondo quanto disposto dalle norme vigenti»;

b) il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 è soppresso il secondo periodo.

3. All'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del primo capoverso del punto 2 è soppresso;

b) il testo del punto 3 è sostituito con il seguente: «Prima di avviare un programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere vincolante del Comitato etico, che terrà conto, nella valutazione, dei principi della pubblicazione 62 dell'ICRP (*International Commission on Radiological Protection*) nonché delle indicazioni della Commissione europea *Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical research*. Il piano della ricerca, con allegato il parere favorevole del predetto Comitato etico, deve essere notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni prima dell'inizio della ricerca».

c) il secondo periodo del primo capoverso del punto 7 è soppresso.

Allegato B**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. COZZOLINO Carmine, MEDURI Renato, BATTAGLIA Antonio, CONSOLO Giuseppe, MUGNAI Franco, PONTONE Francesco, MAGNALBÒ Luciano, DE CORATO Riccardo, CARUSO Antonino, BONATESTA Michele, PACE Lodovico, SPECCHIA Giuseppe, BEVILACQUA Francesco, PEDRIZZI Riccardo, FLORINO Michele, BOBBIO Luigi, TOFANI Oreste, SALERNO Roberto

Possibilità di operare prelievi di sangue capillare e venoso sull'uomo, da parte dei biologi (1038)

(presentato in data **23/01/02**)

Sen. MASCIONI Giuseppe, BASTIANONI Stefano, CALVI Guido

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1039)

(presentato in data **23/01/02**)

Sen. COLETTI Tommaso, GAGLIONE Antonio, GIARETTA Paolo, CAVALLARO Mario, TOIA Patrizia, MONTICONE Alberto Adalgisio, BAIÒ Emanuela

Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040)

(presentato in data **23/01/02**)

Sen. TRAVAGLIA Sergio, RIZZI Enrico, DE CORATO Riccardo, AZZOLLINI Antonio

Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per l'organizzazione senza scopo di lucro di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi (1041)

(presentato in data **23/01/02**)

Sen. COLLINO Giovanni, MORO Francesco, CALLEGARO Luciano, CAMBER Giulio

Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003» (1042)

(presentato in data **23/01/02**)

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Malan ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: «Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di conversione in euro del capitale sociale» (859).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

La seguente proposta di inchiesta parlamentare, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento del Senato, è stata deferita in sede referente:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Manziona, Toia, Fabris, Lauria, Veraldi, Baio Dossi, Gaglione, Liguri, Dettori, Lavagnini, Vallone, Cavallaro, Petrini, Battisti, Soliani, Giarretta, Bastianoni, Bedin, Cambursano, Castellani, Coletti, Coviello, D'Andrea, Dentamaro, Filippelli, Formisano, Magistrelli, Montagnino, Monticone, Righetti, Rigoni, Pedrini e Treu. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico e/o privato (*Doc. XXII, n. 7*), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 13ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prima relazione in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso, riferita al primo semestre 2001 (*Doc. LII, n. 1*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 21 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», la relazione, riferita all'anno 2001, sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni nell'archivio informatico (*Doc. LIV, n. 1*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 13 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1ª ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione, riferita al secondo semestre 2000, sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli che usufruiscono del sussidio di disoccupazione e quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità (*Doc. XLIX*, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Interrogazioni

BONGIORNO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

già con interrogazione del 13 novembre 2001 era stata richiamata l'attenzione del Ministro in indirizzo sullo stato dell'ordine pubblico e della sicurezza sociale nella provincia di Trapani, di seguito alle gravi iniziative assunte dal Presidente di quella Provincia circa l'espletamento delle procedure delle gare di appalto;

successivamente, in Provincia, nella quale tra l'altro circolano da anni pericolosi ed importanti latitanti – uno per tutti il boss mafioso Matteo Messina Denaro –, si sono verificati nella zona di Alcamo-Castellamare del Golfo atti di intimidazione criminale in danno di pubblici amministratori e di funzionari comunali, oltretutto nei confronti di imprenditori (incendi e danneggiamenti vari), tanto da indurre il Prefetto di Trapani a riunire in Alcamo il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza in data 10 gennaio 2002;

in data 22 gennaio 2002, la Polizia di Stato ha eseguito nella zona di Marsala e Trapani 33 ordini di custodia cautelare contro un'organizzazione dedita alle estorsioni e al favoreggiamento dei latitanti;

se tutto ciò si aggiunge ai meno recenti episodi di grave illecito nella pubblica amministrazione emersi nei Comuni di Trapani ed Erice, che hanno poi portato allo scioglimento del Consiglio Comunale del capoluogo, si ha l'idea dello stato di dequalificazione dell'ordine pubblico nella provincia;

nonostante ciò, le richieste di potenziamento di strutture, mezzi e personale della Polizia non trovano il giusto riscontro nei vertici istituzionali competenti,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per fronteggiare uno stato di precarietà sociale che certo non incoraggia le at-

tività economiche e che di conseguenza provoca l'aggravarsi della crisi sociale della provincia di Trapani;

quali siano le ragioni che impediscono il soddisfacimento delle istanze di potenziamento dei corpi di Polizia sin qui formalizzate.

(3-00284)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno.* – Premesso:

che il comune di Napoli tra le opere in *project financing* messe a gara, aveva individuato l'area della Selva e le vecchie cave di tufo di Chiaiano (Napoli), di notevole interesse naturalistico e paesaggistico, da destinare a parco per il tempo libero, attività sportive, ai giochi dei bambini;

che il recupero e la ricomposizione ambientale della cava tufacea dismessa sita in Napoli, località Camaldoli, Sezione Chiaiano, prevedono il riempimento del vuoto di cava mediante smaltimento diretto dei rifiuti prodotti in Campania, provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi per i quali non sono possibili operazioni di trattamento e riciclaggio, smaltimento dei residui di trattamento e riciclaggio dei rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi per nuovi impieghi in edilizia;

che la società FIBE, concessionaria della Regione Campania, per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, avrebbe acquistato 3 cave da utilizzare per il deposito del predetto materiale;

che i cittadini di Chiaiano sono vivamente preoccupati dalle voci allarmanti che circolano sulla destinazione d'uso delle cave e dei materiali che dovranno essere sversati nelle cave;

che lo stesso consiglio circoscrizionale di Chiaiano riunitosi in seduta permanente ha chiesto al sindaco di Napoli risposte chiare ed esauritive circa la destinazione d'uso delle cave del territorio di Chiaiano;

che i timori e l'allarme generatosi trova riscontri per il mancato decollo delle opere in *project financing* da affidare a privati imprenditori interessati agli interventi,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero che nelle cave in località Chiaiano vengono sversati rifiuti non sottoposti a trattamento e di elevato rischio ambientale;

se non si intenda disporre una verifica per accertare gli intendimenti della società FIBE concessionaria della Regione Campania sull'utilizzo delle cave del territorio di Chiaiano;

se il Ministro dell'interno non ritenga di disporre oculte indagini per verificare se nella vicenda siano esclusi collegamenti con la camorra, da sempre pregnante sul territorio e notevolmente presente nel settore dei rifiuti.

(4-01246)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'interno.* – Premesso che:

al Comune di Castel San Vincenzo, provincia di Isernia, è stata notificata all'Amministrazione ed al segretario comunale, da parte del Presidente della Commissione Elettorale (protocollo 3631 del 29 novembre 2001), l'avvenuta regolare costituzione della rappresentanza sindacale unitaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 dell'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, con gli esiti divenuti definitivi della regolare elezione quale rappresentante sindacale di un lavoratore, Tiziano Di Clemente, nella lista della CGIL con il 100 per cento dei voti, senza che siano pervenuti ricorsi né nella fase di candidatura né rispetto alle operazioni di voto ai sensi degli articoli 18 e 19 del citato accordo quadro;

il sindaco con nota n. 40 di protocollo del 4 gennaio 2002 su carta intestata del comune ed in nome e per conto del comune, intima il divieto al lavoratore di assumere la carica di rappresentante RSU in quanto «membro del Comitato Politico Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista» e «responsabile enti locali del PRC»;

la direttiva dell'ARAN n. 11980 del 4 settembre 2001 recita «Con la presente nota si chiede alle amministrazioni di garantire il massimo sforzo di collaborazione e di attivare tempestivamente tutti gli aspetti organizzativi di pertinenza, precisando che le amministrazioni non hanno alcuna competenza consultiva, di verifica o controllo sulle operazioni elettorali, sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione elettorale...»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non valutino che tale atto non costituisca un attacco alla libertà sindacale e di pensiero;

quali provvedimenti intendano adottare per tutelare la libertà sindacale delle rappresentanze sindacali unitarie;

se intendano avviare un'indagine conoscitiva nel pubblico impiego al fine di individuare altri casi analoghi di abuso nell'esercizio del potere pubblico e inviare a tutti gli enti pubblici un atto di indirizzo per garantire il rispetto dello Statuto dei lavoratori da parte degli amministratori pubblici, atteso che casi del genere possono costituire un pericoloso precedente;

se non valutino che l'atto del Sindaco violi i seguenti articoli dello Statuto dei lavoratori: l'articolo 1 (libertà di opinione), articolo 8 (divieto di indagini sulle opinioni e fatti estranei al rapporto lavorativo) e articolo 14 (diritto di associazione e di attività sindacale), articolo 15 (atti discriminatori), articolo 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali);

se non ritengano il comportamento del sindaco persecutorio nei confronti del lavoratore Tiziano Di Clemente e lesivo delle libertà politiche garantite dalla Costituzione.

(4-01247)

MANIERI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 6 luglio 1994 tra gli Avvisi di Rettifica appare quello al C3 dell'articolo 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 concernente «Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

tale rettifica introduce in modo del tutto surrettizio una modifica sostanziale alle norme pattuite tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e recepite nella legge n. 121 del 1985 di revisione del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929.

sulla base della suddetta rettifica il Ministro dell'istruzione ha emanato la circolare n. 174 del 14 dicembre 2001 avente ad oggetto: iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2002-2003 richiamando l'attenzione degli studenti e delle loro famiglie sulla modifica apportata al mod.D «con la quale viene chiarito che la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica ha effetto non solo per l'intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi... ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente.»;

si torna così, in pratica, al Concordato del 1929, ossia al regime dell'esonero previgente all'entrata in vigore del nuovo Concordato dell'85. La suddetta circolare inoltre, mentre richiama l'attenzione sulla suddetta modifica da parte delle famiglie nell'iscrizione dei figli alla scuola dell'infanzia alla prima media e al primo anno di scuola superiore, tace sulla facoltà di scelta degli studenti riconosciuta dal C4 dell'articolo 310, che stabilisce: «Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica.»;

la difesa della libertà di scelta delle famiglie e degli studenti è stato un punto di forte discussione, che ha portato all'innovazione concordataria che ha recepito, dopo decenni di discussioni, il valore della libertà di scelta che la circolare suddetta viola, sulla base di una modifica, disinvolta, di presunto coordinamento, introdotta incredibilmente come *errata corrige (sic!)*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rimediare con estrema urgenza, vista la scadenza dei termini per le iscrizioni, alla violazione del comma 4 dell'articolo 310 del Testo unico n. 247 del 1994 operata con la circolare n. 174 del 14 dicembre 2001;

se non intenda prendere adeguate iniziative per proporre al Consiglio dei ministri un'*errata corrige* di quanto, a modifica e in violazione del Concordato vigente, è stato dolosamente introdotto nel testo del comma 3 dell'articolo 310 medesimo.

(4-01248)

BALBONI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

il programma «La Vecchia Fattoria», in onda sulle reti RAI da oltre dieci anni con ottimo successo di *audience*, dal mese di ottobre 2001 non viene più trasmesso a causa di continui ed ingiustificati rinvii;

per il programma vengono regolarmente retribuiti gli autori, i conduttori, gli assistenti, la scenografia, l'utilizzo dello studio di Napoli, i filmati, i costumi, ecc. senza tuttavia che il programma appaia in video, mortificando la professionalità di quanti vi lavorano e con ingiustificato spreco di risorse,

si chiede di sapere quale giudizio dia il Ministro in indirizzo e quali iniziative intenda assumere per evitare che un simile spreco abbia a continuare.

(4-01249)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il 13 dicembre 2001 veniva emesso dalla Direzione della Segreteria della Procura della Repubblica di Crotone un ordine di servizio dai toni decisamente inusuali, che ha generato molti timori e grande perplessità tra il personale dipendente cui era rivolto;

che l'ordine di servizio testualmente recitava:

«Si invita tutto il personale all'osservanza del principio della gerarchia sancito dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e all'osservanza delle norme di comportamento e di quelle dei doveri verso il superiore enunciate dagli articoli 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e mai abrogati e la cui inosservanza da sola costituisce valida motivazione per l'applicazione di provvedimenti disciplinari. Si chiarisce che il richiamo all'osservanza del suddetto principio e delle altre norme, lontano dal voler legittimare un esercizio autoritario o peggio arbitrario del potere, intende, invece, realizzare quel clima sereno che, all'interno di un grande ufficio, può derivare solo dalla certezza delle competenze in capo a ciascuno e, per questo, dai doveri che ognuno ha nei confronti del superiore gerarchico e, quindi, dell'ufficio»,

si chiede di sapere:

se l'ordine di servizio in parola costituisca un vero e proprio tentativo di coazione della personalità di pubblici dipendenti ai voleri dei superiori gerarchici;

se il citato ordine di servizio, ben lungi dal poter stabilire l'auspicato clima di serenità non venga, invece, inteso dai pubblici dipendenti dell'ufficio in esame come insieme di perentori e minacciosi inviti tesi ad un non meglio definito rispetto gerarchico, la cui inosservanza, appunto, determinerebbe, senza dubbio, arbitrari provvedimenti disciplinari;

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover, eventualmente, intervenire presso gli autori del provvedimento affinché venga revocato o, comunque, articolatamente motivato e siano pacatamente e concretamente ri-

stabiliti i presupposti utili ad un clima di serena collaborazione tra superiori e sottoposti.

(4-01250)

DE PAOLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che ogni giorno migliaia di lavoratori del sistema penitenziario entrano nelle carceri con un fardello di norme e regolamenti e con il dovere di tradurli in una relazione positiva con altre persone;

che l'Italia è il Paese con la legislazione penitenziaria più evoluta del mondo, centrata sullo sforzo del recupero sociale e del reinserimento nella società civile;

che per poter realizzare questi obiettivi e' necessario costruire le opportune condizioni;

che il carcere di Bergamo è stato costruito per ospitare meno di 200 detenuti e oggi ne ospita quasi 500;

che mancano 70 poliziotti, 15 amministrativi, 7 educatori, 4 psicologi;

che la casa circondariale di Bergamo soffre di una grave carenza strutturale di personale;

che le richieste di personale sono state dapprima accolte dall'amministrazione che ha sottoscritto accordi formali per l'assegnazione di personale e successivamente è venuta meno all'impegno;

che a fronte della carenza di organico, le condizioni di lavoro degli agenti si sovraccaricano di difficoltà e di pericolo mentre sempre più frequentemente barcolla la coerenza tra gli obiettivi stabiliti dalla legge per il recupero e i comportamenti di una amministrazione così distratta da scordarsi anche il principio elementare che prestazioni e lavoro debbono essere retribuiti;

che il personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di Bergamo continua lo stato di agitazione fino al raggiungimento degli obiettivi,

l'interrogante chiede di sapere come intenda il Ministro in indirizzo intervenire per risolvere le gravi carenze di organico e i problemi strutturali della Casa circondariale di Bergamo evidenziate in premessa.

(4-01251)

MONTALBANO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

tantissimi cittadini italiani dopo la seconda guerra mondiale hanno lavorato nelle miniere di carbone del Belgio, per cui molti hanno percepito o percepiscono una pensione di invalidità in forza delle leggi del Regno del Belgio che stabilivano e riconoscevano ai lavoratori del carbone la pensione quale risultato di una malattia contratta che impediva o rendeva incapaci di lavorare normalmente al fondo;

l'incapacità lavorativa era di non meno del 66 per cento e la pensione era a carico delle Casse De Prevoyance, emanazioni regionali del F.N.R.O.M.;

molti di questi cittadini, all'atto del raggiungimento del 65° anno di età non hanno ricevuto una pensione di vecchiaia, ma la pensione è rimasta con le stesse caratteristiche, cioè pensione di invalidità contratta in servizio e per aver lavorato almeno otto anni al fondo;

gli stessi non hanno usufruito di altre indennità per i danni subiti nel corso dell'attività lavorativa;

tali situazioni e condizioni erano state sancite da diversi rapporti e contratti bilaterali tra lo Stato italiano e lo Stato belga che equiparavano le pensioni di invalidità anche in vecchiaia alle rendite INAIL e quindi non soggette a tassazione;

tutti gli ex minatori sono dotati di un «Titre de Pension» e di un Dossier del F.N.R.O.M. (Fondo Nazionale di Pensione degli Operai Minatori);

sottolineato che:

gli accordi bilaterali così si esprimevano nella circolare della Direzione generale delle imposte dirette n. 3, Div. XII, prot. 12/E68 del 10 gennaio 1979 che portava a conoscenza la convenzione tra l'Italia e il Belgio del 19 ottobre 1970 e che stabiliva che «se le stesse sono riconducibili alla categoria delle così dette indennità di infortunio non sembra esservi dubbio che, rappresentando una mera reintegrazione patrimoniale, nessuna imposizione dovrà discernere al beneficiario in conseguenza della loro percezione...»;

la stessa «ratio» veniva ribadita dal Servizio di documentazione tributaria, circ. n. 29 del 31 maggio 1979, Ministero delle finanze (D.G.I.I.D.D. - Div. VIII - IRPEF);

successivamente la Direzione centrale degli affari giuridici e per il Contenzioso tributario, con circolare n. 302/E del 25 novembre 1979 (pubblicata sulla rivista C.R. n. 5/6 del Ministero delle finanze), avente il titolo «Trattamento fiscale delle pensioni erogate per incidente sul lavoro e per malattia professionale da Enti previdenziali. Ulteriori chiarimenti», emanava altre indicazioni in cui ribadiva il carattere risarcitorio della pensione di invalidità erogate dalle Casse De Prevoyance, emanazioni delle F.N.R.O.M., e che al punto 1 rimarcava che la pensione di invalidità al compimento del 65° anno di età non veniva modificata e veniva erogata con le stesse caratteristiche, non solo, ma che tali «...indennità conservano natura risarcitoria e nel caso di morte del titolare le medesime spettano ai superstiti quali diritto proprio e non quale diritto ereditario, come affermato con Circolare n. 29, del 31 maggio 1979, della soppressa Direzione generale, delle imposte dirette...»;

la circolare era stata emanata in virtù dei quesiti sollevati in applicazione della risoluzione n. 39 del 3 marzo 1997, che ribadiva la natura risarcitoria della pensione di invalidità e quindi equiparata alle rendite INAIL e non soggetta a tassazione;

nel novembre 1997 dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per territorio veniva spedito avviso di accertamento per mancata dichiarazione delle pensioni di invalidità in riferimento all'anno '92 in poi. La situazione era talmente strana che aveva creato disagi e proteste

nel paese e non solo per gli ex minatori della provincia di Agrigento, perché tutti i cittadini sapevano da fonti sicure che le loro pensioni di invalidità non erano soggette a dichiarazioni ed a tassazione, ma in quel frangente sembravano assimilate ai grandi evasori fiscali dopo aver perso le loro capacità lavorative in fondo alle miniere di carbone del Belgio;

ciò vero, spingerà il legislatore ad emanare delle norme per sanare la situazione in quel momento. Infatti usufruivano dell'articolo 9-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, che convertiva in legge, con modificazione, il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 39, che condonava la mancata dichiarazione. Eppure gli Uffici centrali del Ministero o quelli decentrati conoscevano la situazione e dovevano almeno essere informati che non si poteva procedere contro questi cittadini alla luce di tutte le circolari e le direttive emanate;

da ricerche e informazioni successive veniva appurato che in materia esistevano tutta una serie di deliberazioni da parte del Ministero delle finanze, contenzioso tributario e circolare, recepimento di accordi bilaterali tra l'Italia e il Belgio, che equiparavano le pensioni di invalidità degli ex minatori alle rendite INAIL e quindi, essendo di mero carattere risarcitorio, non erano soggetti a tassazione IRPEF;

iniziava allora la procedura per il rimborso IRPEF per somme non dovute allo Stato ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 302 del 1973, come sancito con circolare 302/E del 25 novembre 1997 e veniva chiesto al Centro di servizi delle imposte dirette di Palermo, via K. Roentgen n. 3, emanazione del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, la restituzione delle somme dopo la valutazione della documentazione allegata dei pagamenti effettuati, del Dossier della Casse De Prevoyance e la dichiarazione del F.N.R.O.M. belga relativa alle caratteristiche della pensione. Le richieste venivano inoltrate nel corso dell'anno 1999 e dopo una prima risposta che accusava il ricevimento della documentazione non si avevano più altre notizie;

a distanza di tre anni i cittadini non hanno notizie certe e l'Ufficio contenzioso del centro di servizio pare non abbia iniziato l'esame delle istanze;

i cittadini non hanno mai ricevuto notizie, anche dopo i solleciti, determinando una grave mancanza nel corretto rapporto con i cittadini,

si chiede di conoscere:

quale sia la situazione degli Uffici dei centri servizi imposte dirette ed in specie del Centro servizi di Palermo;

se risponda a verità che il Centro servizi di Palermo è in via di smantellamento ed in tal caso a chi sarà attribuita la competenza del contenzioso;

se si sia a conoscenza degli arretrati del settore contenzioso di detto Centro;

se si sia a conoscenza della situazione di molti cittadini della provincia di Agrigento, ex minatori delle Miniere di Carbone in Belgio, con Pensioni di Invalidità equiparate alle Rendite Inail e quindi non assoggettate a tassazione IRPEF, che da tre anni hanno aperto un contenzioso con

il Centro per il rimborso Irpef, somme non dovute, ma che a tutt'oggi non hanno ricevuto notizia della situazione e dell'*iter* delle loro istanze;

se il Ministro non intenda tempestivamente sollecitare l'Ufficio competente a porre in atto tutti i provvedimenti che diano definitiva soluzione alle istanze presentate al rimborso Irpef dei cittadini non potendo lo Stato ricevere o percepire ciò che non è dovuto, ripristinare un corretto rapporto con i cittadini che ancora attendono il rimborso e riattivare i diritti lesi in questa fase.

(4-01252)

COMPAGNA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

le gravi irregolarità amministrative e di gestione e la condizione di quasi dissesto finanziario della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli sono state da vari anni oggetto più volte, oltre che di rilievi della magistratura di controllo, di specifiche, anche recentissime, valutazioni e preoccupazioni di uffici del Ministero;

dal 23 aprile 1998, cioè dalla data del decreto legislativo n. 134 e dal successivo decreto legislativo del 24 novembre 2000 n. 345 che hanno trasformato in Fondazioni gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, a differenza di quanto accaduto in altri casi, basti pensare al Teatro alla Scala di Milano e, più recentemente, al Teatro Massimo di Palermo, non vi è traccia alcuna per la Fondazione Teatro di San Carlo di impegni o soltanto promesse d'intervento economico da parte di interlocutori privati;

non è stato ultimamente ritenuto accoglibile dal Governo un emendamento alla legge finanziaria ai fini di un parziale ripiano del grave squilibrio dei costi;

il grave ed inarrestabile deficit in atto allontana ogni mecenatismo di privati, e così pure l'invadente centralismo gestionale dell'Amministrazione comunale, nonché il periodico annunzio, mai rivelatosi attendibile, di presunti contributi della Regione Campania;

già in fase di approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2002, da parte del Sovrintendente della Fondazione stessa, si sottolineava come il verbale del collegio dei revisori dei conti avesse posto l'accento sull'esigenza, disattesa, di trasparenza e di credibilità delle poste;

appare di una particolare gravità, considerando come la Fondazione Teatro di San Carlo sia ad oggi costituita soltanto da enti pubblici, il fatto che, alla data odierna, e secondo le prime attendibili stime, risulti un calo degli abbonati alla stagione lirica 2002 di almeno il 20 per cento e che le spese per gli allestimenti scenici, il personale, i fornitori di beni e servizi non siano corredate di alcuna indicazione, se non analitica, almeno chiara, dei singoli costi e delle modalità di aggiudicazione e determinazione degli stessi;

appaiono incombenti, se non attuali, i rischi di dispersione e grave erosione, se non di vero e proprio prossimo azzeramento, del patrimonio

costitutivo della Fondazione in assenza di uno sforzo ed un intervento straordinario che rovesci la tendenza in atto,

l'interrogante chiede di sapere se non ricorrano, alla luce dei punti evidenziati, le previsioni normative di cui all'articolo 21.1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 367 del 1996, in materia di amministrazione straordinaria.

(4-01253)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00284, del senatore Bongiorno, sull'ordine pubblico nella provincia di Trapani.